

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Indice

Indice	1
Sezione I	5
Regolamento disciplinare	5
Art. 1 Comportamento durante le ore di scuola	5
Art. 2 Abbigliamento e linguaggio	7
Art. 3 Frequenza, ingresso ed uscita da scuola	7
Art. 5 Uso del libretto personale	8
Art. 6 Utilizzo del badge	9
Art. 7 Assenze e giustificazioni	9
Art. 8 Astensione collettiva o individuale dalle lezioni	10
Art. 9 Norme di uscita in caso di sciopero del personale docente e ATA e norme per la gestione delle classi in caso di assenza improvvisa o prevista del docente	10
Art. 10 Rispetto dell'ambiente scolastico e pulizia dei locali (palestra, laboratori, biblioteca, attrezzature, aule speciali)	10
Art. 11 Furti	11
Art. 12 Utilizzo di macchina fotocopiatrice	11
Art. 13 Divieto di fumo, di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti	11
Art. 14 Uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici	12
Art. 15 Comportamento nell'ambito di attività para- scolastiche (uscite, viaggi d'istruzione, manifestazioni sportive).	12
Art. 16 Utilizzo dei locali della scuola in orari extrascolastici	13
Art. 17 Rapporto Scuola e famiglia e diffusione delle comunicazioni	13
Art. 18 Presenza di estranei nell'Istituto	14
Art. 19 Studentesse e studenti che non si avvalgono dell'IRC - Esonero dalle lezioni di Scienze motorie	14
Art. 20 Accesso a uffici di segreteria e Presidenza	14
Sezione II	15

Infrazioni	15
Art. 1 - Principi generali	15
Art. 2 Tipologie di infrazione	15
Art. 2 Sanzioni e organi competenti ad infliggerle	16
Art. 3 Scelta della sanzione	21
Art. 4 Attività sostitutiva	22
Art. 5 Contraddittorio e procedure	22
Art. 6 Comunicazione alle famiglie	22
Art. 7 Impugnazioni e Organo di Garanzia disciplinare	23
Sezione III	24
Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo	24
Art. 1 Diritti	24
Art. 2 definizioni	24
Art. 3 Il ruolo delle studentesse e degli studenti	24
Art. 4 Il ruolo del Dirigente Scolastico	25
Art. 5 Il ruolo del referente del bullismo e cyberbullismo	26
Art. 6 Il ruolo del Collegio dei docenti	26
Art. 7 Il ruolo dei Consigli di Classe	26
Art. 9 Il ruolo di ciascun/a docente	27
Art. 9 Il ruolo dei genitori	27
Art. 10 Mancanze disciplinari	27
Art. 11 Sanzioni disciplinari	28
Sezione IV	29
Regolamento delle uscite didattiche, delle visite guidate, dei viaggi d’istruzione, degli scambi e dei soggiorni-studio	29
Art. 1 Principi generali	29
Art. 2 Tipologia delle uscite e dei viaggi	29
Art. 2 Finanziamento	30
Art. 3 Numero dei partecipanti e consenso dei genitori	31
Art. 4 Accompagnatori	32
Art. 5 Durata	34
Art. 6 Modalità per la programmazione e l’approvazione	35
Art. 7 Limitazioni	36
Art. 8 Monitoraggio tramite relazione finale	36
Art. 10 Scambi culturali-linguistici	36
Art. 11 Soggiorni-studio	38

Art. 12 Responsabilità dei docenti e comportamento degli studenti impegnati in scambi e soggiorni- studio	39
Sezione V	40
Regolamenti delle aule speciali	40
Art. 1 - Biblioteca	40
Art. 2 - Regolamento del laboratorio linguistico, dell’aula multimediale e di informatica	41
Art. 4 - Regolamento del laboratorio di scienze	42
Art. 5 - Regolamento del laboratorio di fisica	44
Art. 6 - Regolamento delle palestre	45
Sezione VI	47
Regolamento degli Organi collegiali	47
Art. 1 Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi collegiali	47
Art. 2 Consiglio di classe	48
Art. 3 Collegio dei docenti	49
Art. 4 Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutiva	50
Art. 5 Assemblee degli studenti e dei genitori	50
Art. 6 Affissione e pubblicazione di comunicazioni	53
Sezione VII	53
Regolamento dei contributi e delle agevolazioni economiche	53
Appendice A	56
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 249 e s.m.e i.	56
Appendice B	56
Patto educativo di corresponsabilità	56
La scuola	57
I docenti si impegnano a:	57
Gli studenti si impegnano a:	58
genitori si impegnano a:	59
Il personale non docente si impegna, ciascuno per il proprio ruolo a:	60
Appendice C	61
Documento tecnico: allegato al regolamento del laboratorio di scienze	61
Sez. 1 - Norme elementari per la prevenzione degli infortuni	61
Sez. 2 - Norme elementari per l’uso e manipolazione delle sostanze e preparati	62

Sez. 3 - Norme elementari per l'uso di apparecchiature ed attrezzature:	63
Sez. 4 - Programmazione delle esercitazioni di laboratorio	64
Sez. 5 - Registrazione degli incidenti e degli infortuni	65
Sez . 6 - NORME PARTICOLARI	65
Immagazzinamento e trasporto di prodotti e materiali:	65
Trasporto:	66
Lavori con solventi organici:	67
Sostanze ossidanti:	67
Sostanze esplosive e/o infiammabili ecc.:	67
Dispositivi di protezione individuale:	67
Primo soccorso:	68

Sezione I

Regolamento disciplinare

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

In essa ognuna e ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità delle giovani e dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni) e la normativa vigente sul personale scolastico contenente indicazioni in merito a diritti e doveri, si intendono integralmente richiamati.

Il presente regolamento può essere modificato in tutto o in parte dal Consiglio di Istituto, con deliberazione che ottenga la maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri.

Art. 1 Comportamento durante le ore di scuola

1. È sancito il diritto di tutte e di tutti ad essere trattate e trattati con dignità e ad essere tutelate e tutelati nella propria libertà personale; di conseguenza è sottoposto a sanzione ogni atto o comportamento, individuale o collettivo, che arrechi offesa alla dignità e alla libertà della persona.
2. Ogni studentessa e ogni studente possono essere richiamati oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in servizio presso l'Istituto.

3. La segnalazione, al Dirigente scolastico o ai docenti, di comportamenti contrari ai regolamenti d'Istituto può provenire da ogni componente della comunità scolastica.
4. A scuola le studentesse e gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, civile e responsabile che consenta un sereno svolgimento dell'attività didattica.
5. Nessuna studentessa e nessuno studente deve allontanarsi dall'aula o dall'istituto senza autorizzazione del docente responsabile o del personale ATA incaricato.
6. L'insegnante può, in casi particolari, autorizzare ad uscire dall'aula un allievo per volta e per breve durata per accedere al bagno. Durante tali uscite non è permesso girovagare o soffermarsi negli atri e nei corridoi, fruire delle macchine erogatrici di cibi e di bevande o accedere al bar interno, ove presente. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici, se del caso, devono sollecitare gli studenti a rientrare in classe velocemente e segnalano alle docenti e ai docenti eventuali comportamenti non conformi che potranno essere sanzionati con provvedimenti disciplinari.
7. Nel caso di assoluta necessità della o del docente di allontanarsi momentaneamente dall'aula, la vigilanza della classe deve essere affidata all'operatore/operatrice scolastici in servizio ai piani.
8. Nel passaggio da un'ora di lezione all'altra le studentesse e gli studenti devono rimanere in classe e attendere l'arrivo dell'insegnante evitando di riversarsi nei corridoi e di disturbare le classi vicine.
9. È vietato consumare cibi e bevande durante lo svolgimento del lavoro in classe, nei laboratori, in aula magna e in palestra, salvo autorizzazione con determina del Dirigente scolastico.
10. Nell'intervallo vengono stabiliti turni di vigilanza.
11. Al suono della campana dell'intervallo non è consentito abbandonare l'istituto; gli studenti possono sostare nei luoghi consentiti (corridoi, cortile) dove possono consumare la loro merenda e possono usufruire delle macchine erogatrici di cibi e bevande con le modalità stabilite con determina del Dirigente scolastico;
12. Durante l'intervallo le studentesse e gli studenti devono assicurare il ricambio dell'aria aprendo le finestre delle proprie aule ed uscire dalle classi secondo le disposizioni del Dirigente scolastico.
13. Nei corridoi non è consentito correre, spingere o urtare altre studentesse e studenti e docenti, né ingombrare gli spazi antistanti alle scale.
14. Al termine dell'intervallo ogni studentessa e studente devono rientrare nella propria aula.

15. Nelle aule speciali, nei laboratori e nelle palestre, le/gli insegnanti terminano le lezioni in tempo per consentire il trasferimento delle classi nelle rispettive aule.
16. I trasferimenti da un'aula all'altra devono avvenire senza provocare rumore.

Art. 2 Abbigliamento e linguaggio

1. Gli studenti e le studentesse devono indossare un abbigliamento decoroso e rispettoso dell'ambiente scolastico in tutti i periodi dell'anno.
2. Il linguaggio deve essere adeguato all'ambiente scolastico, non si devono usare insulti, offese verbali, linguaggio volgare, né disturbare durante le lezioni.
3. Non sono ammessi comportamenti o frasi discriminatori, in particolare, per quanto riguarda convinzioni religiose, morali, estrazione sociale, stato di salute.

Art. 3 Frequenza, ingresso ed uscita da scuola

1. Le studentesse e gli studenti devono entrare in aula entro l'orario e con le modalità stabilite con determina del Dirigente scolastico
2. Ogni richiesta di ingresso oltre l'orario successivo a quello previsto dal comma precedente, viene considerata ritardo da giustificare;
3. La studentessa e lo studente che ritardano oltre 10 minuti oltre l'orario di inizio delle lezioni deve attendere nell'atrio l'inizio della seconda ora, salvo determina del Dirigente scolastico.
4. Le richieste di giustificazione dei ritardi sono formulate con le modalità stabilita da determina del Dirigente scolastico.
5. Nei periodi più freddi o con condizioni metereologiche avverse il Dirigente scolastico può consentire la sosta in atrio fino a 10 minuti prima dell'apertura della scuola per le studentesse e gli studenti che, per motivi di trasporto, arrivano a scuola in anticipo, salvo determina del Dirigente scolastico.
6. Le richieste di uscita anticipata, di norma non prima della penultima ora di lezione, devono essere formulate con le modalità e i limiti stabiliti da determina del Dirigente scolastico.
7. Le/i minorenni possono uscire prima del termine delle lezioni se accompagnati da uno dei genitori o da persona maggiorenne delegata per iscritto.
8. L'uscita anticipata deve avvenire al cambio dell'ora di lezione, salvo indisposizione.

9. In caso di indisposizione la/lo studente deve informare subito il personale, il Dirigente scolastico o suo delegato provvede a far avvertire i genitori.
10. I permessi permanenti di entrata e/o uscita fuori orario per motivi di trasporto, devono essere formulate con le modalità previste da determina del Dirigente scolastico, avere carattere di eccezionalità e sono subordinati all'autorizzazione del Dirigente scolastico. Le famiglie vengono informate dell'accoglimento o delle richieste di modifica.
11. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a frequentare puntualmente e regolarmente le lezioni e ad assolvere con assiduità gli impegni di studio.
12. Al termine delle lezioni, la classe può uscire dall'aula solo dopo il suono della campana; il/la docente dell'ultima ora deve sorvegliare l'uscita della classe dall'aula;
13. Gli spostamenti all'interno della scuola e nelle pertinenze devono essere effettuati nella massima sicurezza per sé e per gli altri.
14. I percorsi di ingresso e di uscita, l'utilizzo dei parcheggi e degli spazi di pertinenza della scuola sono regolati con determina del Dirigente scolastico.

Art. 5 Uso del libretto personale

1. Il libretto personale è un documento ufficiale, va tenuto con cura e portato sempre a scuola.
2. Le pagine sono numerate e non devono essere staccate.
3. Ogni studente e ogni studentessa devono riportare sul frontespizio i dati previsti.
4. Il libretto deve essere compilato con penna indelebile e non sono ammesse cancellature; è possibile apportare correzioni solo mantenendo ben visibile lo scritto precedente.
5. La falsificazione delle comunicazioni o delle firme è punita, ai sensi del presente regolamento di disciplina o con le più gravi sanzioni eventualmente previste dalle norme vigenti.
6. Le famiglie sono tenute a prendere visione giornalmente del libretto personale.
7. Gli studenti maggiorenni possono apporre la propria firma sul libretto e giustificare personalmente assenze e ritardi.
8. Contestualmente alla richiesta di un libretto nuovo per esaurimento dei tagliandi, deve essere consegnato in segreteria il libretto esaurito. In caso di smarrimento deve essere presentata dichiarazione di smarrimento ed effettuato il versamento del contributo stabilito con determina del Dirigente scolastico.

Art. 6 Utilizzo del badge

1. La registrazione della presenza delle studentesse e degli studenti può avvenire mediante badge (tesserino elettronico), con le modalità stabilite con determina del Dirigente scolastico.
2. Il badge non sostituisce il libretto personale: ogni studentessa e studente devono avere sempre con sé sia il libretto sia il badge.
3. L'insegnante della prima ora di lezione è tenuto a controllare che gli assenti risultino registrati nel registro elettronico.
4. Lo studente che dimentica di portare a scuola il badge deve comunicarlo con le modalità stabilite dalla determina del Dirigente scolastico. Ripetute dimenticanze possono essere sanzionate e se ne tiene conto in sede di valutazione della condotta.
5. La richiesta di copia del badge per ammaloramento o smarrimento comporta il versamento di un contributo di 10,00 Euro.

Art. 7 Assenze e giustificazioni

1. Le assenze vengono registrate controllate e giustificate con le modalità stabilite con determina del Dirigente scolastico, sul registro di classe.
2. Le assenze alle lezioni per la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola in ore curricolari (segnalate sul registro di classe dalla segreteria), non richiedono giustificazione e non concorrono al raggiungimento del monte ore massimo di assenze stabilito dalla normativa.
3. La studentessa e lo studente è tenuto a giustificare le assenze nel giorno stesso in cui riprende la frequenza delle lezioni. La giustificazione va prodotta solo sul libretto personale e firmata da un esercente la potestà genitoriale per gli studenti minorenni.
4. La studentessa e lo studente sprovvisto di giustificazione al rientro a scuola, viene ammesso alle lezioni dal Dirigente scolastico o da un suo delegato che daranno disposizioni per una verifica presso la famiglia. Le giustificazioni non regolarizzate entro il giorno successivo al rientro a scuola vengono considerate assenze non giustificate ai fini del voto di condotta.
5. La quinta assenza e i successivi multipli (decima, quindicesima, ecc.) devono essere giustificati dall'ufficio di dirigenza con le modalità previste da determina del Dirigente scolastico.
6. La coordinatrice o il coordinatore di classe segnalano alla famiglia i casi di assenze numerose o sospette o di dubbia giustificazione.

7. Ogni genitore può acquisire le informazioni relative alla frequenza della propria figlia o del proprio figlio attraverso il registro elettronico accedendovi direttamente dal sito della scuola, tramite password personale.

Art. 8 Astensione collettiva o individuale dalle lezioni

1. Le assenze collettive o le astensioni immotivate dei singoli studenti e studentesse (ad esempio assenze collettive in corrispondenza di verifiche o astensioni per partecipazione a manifestazioni studentesche) rappresentano una grave violazione.
2. In caso di assenze collettive possono essere giustificati solo le studentesse e gli studenti in grado di documentare i motivi dell'assenza;
3. Le studentesse e gli studenti vengono riammessi solo previa dichiarazione del genitore di essere a conoscenza dell'assenza del figlio.

Art. 9 Norme di uscita in caso di sciopero del personale docente e ATA e norme per la gestione delle classi in caso di assenza improvvisa o prevista del docente

1. In caso di impossibilità di assicurare la vigilanza per sciopero o assemblea sindacale del personale, gli studenti possono essere rimandati a casa prima dell'ingresso a scuola o, se già entrati, prima del termine delle lezioni.
2. Alle famiglie viene dato tempestivo preavviso del possibile andamento irregolare delle lezioni.

Art. 10 Rispetto dell'ambiente scolastico e pulizia dei locali (palestra, laboratori, biblioteca, attrezzature, aule speciali)

1. I rifiuti devono essere smaltiti utilizzando gli appositi contenitori per la raccolta differenziata secondo le disposizioni del Comune di Verona e la determina interna del Dirigente scolastico.
2. Ogni classe al termine delle lezioni è tenuta a riordinare l'aula ricomponendo la disposizione dei banchi e a non lasciare carte o altro sul pavimento o sui banchi.
3. È vietato sporcare gli ambienti e le attrezzature dell'Istituto, scrivere o incidere su muri, banchi, tavoli e sedie, sporcare o ostruire gli scarichi dei bagni gettandovi oggetti non compatibili.
4. L'utilizzo delle attrezzature va effettuato con la massima cura per evitare ogni danno e con il permesso del/della docente o del personale ATA incaricato.

5. Chi accerta la presenza di guasti o danni deve darne immediato avviso al personale addetto.
6. Di qualsiasi danno arrecato per negligenza, imperizia o imprudenza alla struttura scolastica, alle attrezzature o alle suppellettili, risponde, disciplinarmente ed economicamente, la persona responsabile.
7. Se in un'aula o in un laboratorio si verifica un danno, e non sia possibile risalire a responsabilità individuali, risponde del danno collettivamente la classe che per ultima ha occupato l'aula.

Art. 11 Furti

1. Non è opportuno portare a scuola oggetti di valore non indispensabili all'attività didattica.
2. Gli studenti non devono lasciare incustoditi portafogli, denaro, telefoni cellulari e altri apparecchi elettronici o oggetti di valore, soprattutto in occasione di spostamenti in aule speciali o palestre. L'Istituto non risponde di furti o danneggiamenti subiti dagli allievi.
3. I furti devono essere denunciati per iscritto con segnalazione dettagliata completa di orario, data, luogo del furto, situazione, indirizzata al Dirigente Scolastico.

Art. 12 Utilizzo di macchina fotocopiatrice

1. L'uso della fotocopiatrice è consentito fuori dall'orario di lezione salvo casi eccezionali autorizzati dal/dalla docente di classe con le modalità stabilite da determina del Dirigente scolastico.
2. E' vietato agli studenti e alle studentesse manomettere le fotocopiatrici.
3. Non sono consentite fotocopie per uso personale se non a pagamento.

Art. 13 Divieto di fumo, di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti

1. A norma di legge (D.P.C.M. 14 dicembre 1995. Legge 584/1975 e successive modifiche e integrazioni, Legge 8 novembre 2013 n. 128) vige il divieto di fumo nelle sedi dell'istituto e nelle pertinenze (cortili, parcheggi).
2. Il Dirigente Scolastico incarica il personale scolastico della vigilanza sul divieto: in caso di trasgressioni al divieto queste vanno immediatamente segnalate alla Presidenza e deve essere compilato regolare verbale di sanzione a carico del trasgressore.

3. È proibito introdurre e consumare bevande alcoliche e sostanze stupefacenti negli ambienti dell'istituto.

Art. 14 Uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici

1. A norma di legge (D.M. 15 marzo 2007 e Direttiva n. 104 del 30/11/07) le studentesse e gli studenti devono spegnere i telefoni cellulari o apparecchi simili all'ingresso della scuola e possono riaccenderli solo all'uscita.
2. Durante tutta l'attività didattica è vietato ricevere e trasmettere messaggi e telefonate (se non espressamente autorizzati dal/dalla docente responsabile della classe), riprendere persone o ambienti scolastici. In presenza di violazioni di tali norme i/le docenti sono autorizzati a ritirare l'apparecchio, dopo averlo fatto spegnere dall'interessato, e ad annotare il fatto sul registro di classe.
3. L'apparecchio viene restituito al termine delle lezioni con le modalità dettate da determina del Dirigente scolastico.
4. Alla seconda contravvenzione il dispositivo può essere ritirato solo dai genitori dello studente e viene avviata azione disciplinare a carico del trasgressore.
5. Gli studenti che riprendono immagini, suoni o filmati di persone in assenza di autorizzazione esplicita del/della docente responsabile della classe o in violazione delle norme di tutela della privacy, sono sottoposti alle sanzioni previste dalla normativa e a sanzioni disciplinari.
6. E' soggetto a grave sanzione disciplinare lo studente e la studentessa che compiono atti di cyberbullismo e/o trattamento illecito di dati personali.

Art. 15 Comportamento nell'ambito di attività para- scolastiche (uscite, viaggi d'istruzione, manifestazioni sportive).

1. Durante lo svolgimento di attività parascolastiche (uscite didattiche, manifestazioni sportive, ecc.) gli studenti e le studentesse sono tenuti a osservare quanto segue:
 - a. puntualità al raduno per la partenza e a tutti gli appuntamenti collettivi disposti dagli accompagnatori;
 - b. comportamento educato nei luoghi di visita e soggiorno;
 - c. partecipazione alle attività didattiche e rispetto del programma previsto, per non causare contrattempi e disagi al gruppo;
 - d. rispetto dell'ambiente e mantenimento della pulizia dei luoghi visitati;
 - e. assunzione di responsabilità per qualsiasi danno provocato a persone o cose per negligenza, imprudenza o inesperienza;

- f. astensione da atteggiamenti provocatori e da linguaggi maleducati, osceni, offensivi;
 - g. astensione da comportamenti rischiosi per se stessi o per gli altri.
2. La violazione delle norme di cui al comma precedente è fonte di responsabilità disciplinare.

Art. 16 Utilizzo dei locali della scuola in orari extrascolastici

1. La scuola rimane normalmente aperta nelle ore pomeridiane per lo svolgimento di attività extracurricolari, corsi di recupero, conferenze organizzate dalla scuola.
2. Tra il termine delle lezioni e l'inizio di eventuali attività pomeridiane, è consentita la sosta in atrio e in locali destinati allo scopo al piano terra dell'istituto.
3. Gli studenti e le studentesse sono tenuti ad occupare esclusivamente gli spazi indicati dal personale in servizio e ad avere un comportamento responsabile, rispettoso delle strutture e delle regole e a non lasciare su banchi e pavimenti residui di cibi e bevande.
4. Viene autorizzato l'accesso ai distributori automatici secondo le modalità stabilite da determina del Dirigente scolastico
5. Su autorizzazione del Dirigente scolastico o suo delegato può essere consentita la permanenza presso i locali dell'Istituto dopo il termine delle lezioni di singoli studenti o gruppi che ne facciano motivata domanda per motivi di trasporto o attività didattiche non assistite da docenti.
6. È consentito l'uso dei locali ai genitori degli studenti ed agli studenti dell'Istituto per riunioni, previa richiesta scritta di autorizzazione al Preside con cinque giorni d'anticipo, con indicazione dell'orario di inizio, della durata e dell'ordine del giorno e relativa concessione.
7. Su autorizzazione del Dirigente scolastico i genitori che ne facciano richiesta possono utilizzare le strutture informatiche dell'Istituto per incontri in videoconferenza.
8. Il Preside o un/una docente da lui delegato/a, nel caso di non ordinato svolgimento delle attività previste, può ordinare la sospensione delle attività di cui ai commi precedenti.

Art. 17 Rapporto Scuola e famiglia e diffusione delle comunicazioni

1. I colloqui individuali tra i/le docenti e i genitori degli studenti e delle studentesse hanno cadenza di norma settimanale e vengono sospesi in prossimità degli scrutini.

2. Due volte all'anno vengono organizzati momenti di incontro per consentire ai genitori di incontrare più docenti nella medesima giornata
3. I genitori e i/le docenti possono concordare incontri in videoconferenza, l'accesso alla videoconferenza deve avvenire con le credenziali fornite dall'istituto ed entrambe le parti devono curare la riservatezza delle comunicazioni.
4. Gli incontri devono essere prenotati mediante registro elettronico, salvo diverso accordo con il/la docente interessatoo.
5. Assenze, ritardi, giustificazioni, voti, appuntamenti, note disciplinari, comunicazioni personali vengono resi accessibili tramite registro elettronico.

Art. 18 Presenza di estranei nell'Istituto

1. L'ingresso nelle sedi dell'istituto da parte di estranei è consentito solo negli orari previsti e limitato alle zone riservate al pubblico degli uffici, con le modalità stabilite da determina del Dirigente scolastico.

Art. 19 Studentesse e studenti che non si avvalgono dell'IRC - Esonero dalle lezioni di Scienze motorie

1. Se l'ora di IRC è collocata all'inizio o alla fine delle lezioni e la famiglia ne fa richiesta, lo studente e la studentessa sono autorizzati ad entrare a scuola un'ora dopo l'inizio o ad uscire un'ora prima del termine delle lezioni.
2. Gli studenti esonerati dalle lezioni pratiche di scienze motorie sono tenuti a rimanere in palestra e a partecipare alle attività ritenute compatibili dal docente della classe.

Art. 20 Accesso a uffici di segreteria e Presidenza

1. L'accesso alla Segreteria non è consentito durante le ore di lezione.
2. La segreteria è aperta tutti i giorni con orario stabilito da determina del Dirigente scolastico in modo da assicurare l'accesso al pubblico almeno per due ore e mezza al giorno
3. L'accesso del personale e degli studenti e delle studentesse viene regolato da determina del Dirigente scolastico.
4. La presidenza riceve studentesse e studenti, genitori, il pubblico ed il personale docente di persona o in videoconferenza, su prenotazione.

Sezione II

Infrazioni

Art. 1 - Principi generali

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, sono sempre temporanei, sono proporzionati all'infrazione disciplinare, tendono al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica e al rafforzamento del senso di responsabilità.
2. I provvedimenti disciplinari non possono influire sui voti di profitto, ma hanno ripercussioni sulla valutazione della condotta.
3. Il ripetersi di un comportamento già sanzionato comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

Art. 2 Tipologie di infrazione

1. Costituiscono infrazione disciplinare tutti i comportamenti che si configurano come contravvenzione a divieti esplicitamente previsti dal presente regolamento o da disposizioni ministeriali. In particolare si devono ritenere tali i comportamenti che:
 - a. danneggiano il decoro dell'istituto e l'immagine di una scuola accogliente e pulita;
 - b. segnalano una frequenza scolastica irregolare;
 - c. compromettono il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum o che disturbano il normale andamento scolastico;
 - d. contrastano con le disposizioni circa le norme di sicurezza e di tutela della salute;
 - e. generano rischi per la sicurezza propria e altrui;
 - f. sono irrispettosi degli altri o recano offesa alle istituzioni;
 - g. non garantiscono il sereno svolgimento delle lezioni;
 - h. non favoriscono le relazioni sociali;
 - i. causano impedimento alla libera espressione di idee o al servizio offerto dalla scuola;
 - j. arrecano danno a strutture e/o attrezzature della scuola o di persone in essa operanti.

Art. 2 Sanzioni e organi competenti ad infliggerle

1. Sono previste le seguenti tipologie di sanzione:
 - a. Richiamo verbale da parte del docente;
 - b. Annotazione del docente sul registro di classe del comportamento scorretto, visibile alla famiglia;
 - c. Richiamo da parte del Dirigente Scolastico, seguito da annotazione del comportamento scorretto sul registro di classe visibile alla famiglia;
 - d. Riparazione del danno a spese dello studente o della studentessa;
 - e. Sospensione dalle attività scolastiche fino a quindici giorni (la sanzione è inflitta dal Consiglio di Classe);
 - f. Sospensione superiore a quindici giorni dalle attività scolastiche (la sanzione è inflitta dal Consiglio di Istituto);
 - g. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
2. Sono competenti ad infliggere le sanzioni di cui al precedente comma:
 - a. l'insegnante per le sanzioni di cui alle lettere a) e b);
 - b. il Dirigente scolastico per le lettere c) e d);
 - c. Il Consiglio di classe per le lettere d) e e);
 - d. Il Consiglio d'Istituto per le lettere d), f) e g).
3. L'organismo competente a infliggere una sanzione può anche infliggerne una di livello inferiore.
4. Tabella di rapporto tra infrazione e sanzione:

Tipologia di infrazione	Gravità ed esempi	Sanzioni (con riferimento al c. 1 del presente articolo)
Danni al decoro dell'istituto e all'immagine di una scuola accogliente e pulita; Danni alle strutture o attrezzature della scuola o di persone in essa operanti.	LIEVE: <ul style="list-style-type: none"> ● scrivere su muri, porte, banchi, altri arredi e attrezzature; ● sporcare oggetti e ambienti della scuola; ● adottare abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico; ● lasciare i locali scolastici in stato di disordine; ● abbandonare rifiuti o non 	lettere a), b), c), d)

	<p>rispettare le regole della raccolta differenziata</p>	
	<p>GRAVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● scritte di carattere volgare, sconveniente, offensivo; ● adottare linguaggio non adeguato all'ambiente scolastico; ● gettare oggetti dalla finestra; ● rompere e danneggiare banchi, sedie, vetri, porte, muri, arredi, attrezzature, libri e oggetti vari, per negligenza, inesperienza o imprudenza; ● usare indebitamente o senza autorizzazione stampanti, fotocopiatrici, macchinari e materiali di consumo di laboratorio; ● sottrarre beni, valori, oggetti della scuola o di terzi; ● alterare o danneggiare registri e altri documenti della scuola; ● danneggiare veicoli parcheggiati nel cortile della scuola. 	<p>lettere d), e) in caso di recidiva lettera f) recidive frequenti lettera g)</p>
<p>Frequenza scolastica irregolare</p>	<p>LIEVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ritardi ripetuti, non dovuti a oggettivi problemi di trasporto; ● ritardi al rientro dall'intervallo o al cambio dell'ora; ● non presentare tempestiva giustificazione in caso di assenza; ● prolungare senza motivo l'uscita autorizzata dalla 	<p>lettere a), b), c)</p>

	<p>classe;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● sostare durante le ore di lezione nei corridoi e davanti ai distributori. 	
	<p>GRAVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● assenze ingiustificate ripetute; ● assenze strategiche comprovate. 	<p>lettera e) in caso di recidiva lettera f) recidive frequenti lettera g)</p>
<p>Compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche o disturbare il normale andamento scolastico</p>	<p>Il livello di gravità delle seguenti infrazioni viene stabilito dai docenti del consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● interrompere ripetutamente la lezione, rendendo difficile il suo svolgimento con richieste immotivate o futili; ● disturbare la lezione; ● chiacchierare con i compagni durante spiegazioni, interrogazioni e compiti in classe; ● mangiare o bere in classe; chiedere di uscire dall’aula spesso e senza valido motivo; ● non essere disponibili a verifiche e valutazioni; ● non svolgere i compiti assegnati a casa; ● rifiutarsi di partecipare al dialogo educativo; ● non rispettare l’obbligo di avere sempre con sé il badge e/o il libretto personale o di consegnarlo su richiesta del personale docente o non docente; ● usare il telefono cellulare 	<p>Lieve: lettere a), b), c) Grave: lettera e), in caso di recidiva lettera f), recidive frequenti lettera g).</p> <p>Per l’uso dei telefoni cellulari si applica anche quanto stabilito dall’art. 14</p>

	<p>o altri dispositivi elettronici durante le lezioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● usare la connessione internet contravvenendo alle disposizioni di legge o al regolamento interno. 	
<p>Contrasto con le disposizioni circa le norme di sicurezza e di tutela della salute.</p>	<p>LIEVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● violare i regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati; ● parcheggiare biciclette, motorini, automobili al di fuori degli spazi consentiti; ● accedere ai laboratori senza autorizzazione. 	<p>lettere a), b), c)</p>
	<p>GRAVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● portare con sé oggetti pericolosi o potenzialmente dannosi per la salute; ● contravvenire al divieto di fumare; lanciare oggetti non contundenti; lanciare oggetti contundenti; ● tenere comportamenti o giochi pericolosi per gli altri; ● violare le norme di sicurezza dell'istituto; ● introdurre nella scuola alcolici e/o droghe; ● introdurre nella scuola oggetti atti ad offendere; ostruire le vie di fuga. 	<p>Lettera d), pagamento di una sanzione amministrativa ove applicabile, lettera e) , in caso di recidiva lettera f), recidive frequenti lettera g)</p>
<p>Mettere a repentaglio la sicurezza propria e altrui.</p>	<p>LIEVE (quando non ne derivi danno o pericolo grave di danno, in caso contrario vanno considerate violazioni gravi):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● abbandonare la classe senza permesso 	<p>lettere a), b), c)</p>

	<p>dell’insegnante;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● correre sulle scale e nei corridoi; ● effettuare giochi potenzialmente pericolosi; ● sporgersi dalle finestre; ● salire sui banchi; ● accedere ad aree dell’istituto in cui non è consentito l’ingresso ai non autorizzati. 	
	<p>GRAVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● usare violenza ad altre persone; ● abbandonare l’edificio scolastico senza autorizzazione, prima del termine delle lezioni; ● allontanarsi dal gruppo classe durante i viaggi di istruzione o le visite guidate; ● mantenere un comportamento a rischio per la propria incolumità durante gli spostamenti a piedi per le strade, a bordo di pullman, treni o aerei, durante le visite a musei o durante i viaggi di istruzione, in albergo. 	<p>lettera e) in caso di recidiva o per episodi particolarmente gravi lettera f) recidive frequenti o episodi particolarmente gravi lettera g)</p>
<p>Essere irrispettosi degli altri o recare offesa alle istituzioni; non permettere il sereno svolgimento delle lezioni; non favorire le relazioni sociali; causare impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola offre.</p>	<p>LIEVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● tenere comportamenti irrispettosi non particolarmente gravi. 	<p>lettere a), b), c), d)</p>
	<p>GRAVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● rivolgere insulti verbali o scritti nei confronti dei compagni e di tutto il personale della scuola; ● usare un linguaggio 	<p>lettera d), e) in caso di recidiva o per episodi particolarmente gravi lettera f) recidive frequenti o</p>

	<p>volgare;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● tenere atteggiamenti discriminatori o diffamatori; ● acquisire o diffondere immagini o filmati di situazioni o persone, con qualsiasi mezzo, senza esplicita autorizzazione dei soggetti ripresi; ● diffondere (ad es. tramite internet) scritti, immagini o filmati che siano lesivi del decoro e del buon nome dell'istituto o di persone a vario titolo legate ad esso; ● compiere atti di cyberbullismo; ● usare violenza fisica o psicologica intenzionale; ● ostacolare volontariamente l'ingresso a scuola di studenti o del personale; ● ostacolare volontariamente lo svolgimento delle attività della scuola. 	<p>per episodi particolarmente gravi lettera g)</p>
--	---	---

Art. 3 Scelta della sanzione

1. Nella scelta della sanzione da comminare si deve considerare la gravità della violazione commessa valutata in rapporto alle circostanze del caso specifico, alla gravità del danno, alla situazione personale dello studente e agli eventuali precedenti.
2. Le sanzioni comminate che non possono essere irrogate entro la fine delle lezioni dell'anno scolastico in corso vengono applicate nel successivo anno scolastico.

3. Alla studentessa e studente che dovesse incorrere più volte nello stesso tipo di infrazione o che non rispettasse la sanzione comminata viene applicata una sanzione più grave rispetto a quella precedente.

Art. 4 Attività sostitutiva

1. Il Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico o il Consiglio di Istituto possono offrire alla studentessa o allo studente la possibilità di convertire la sanzione con un'attività sostitutiva in favore della comunità scolastica (ad esempio, attività di pulizia o piccola manutenzione delle aule, attività a favore della biblioteca), la cui durata e gravosità dovranno essere commisurate all'entità della violazione commessa.
2. Per i minorenni l'attività sostitutiva deve essere approvata dalla famiglia.
3. La conversione della sanzione non ne annulla l'effetto sul voto di condotta, che resta di competenza del Consiglio di classe in sede di scrutinio.

Art. 5 Contraddittorio e procedure

1. Prima che la sanzione sia applicata, la studentessa e lo studente possono esporre le proprie ragioni all'organo competente;
2. Nel caso di minori, per le violazioni che comportano le sanzioni previste dalle lettere da d) a g) del c. 1 dell'art. 2 è previsto l'accompagnamento di chi esercita la potestà genitoriale;
3. Per le violazioni che comportano le sanzioni previste dalle lettere da d) a g) del c. 1 dell'art. 2, il coordinatore o la coordinatrice di classe, il/la docente o il personale ATA presenti ai fatti, deve tempestivamente segnalare al Dirigente scolastico la violazione commessa e, se noti, i nomi dei trasgressori. Il Dirigente scolastico provvede eventualmente a contattare il Presidente del Consiglio d'Istituto per la convocazione del Consiglio stesso.

Art. 6 Comunicazione alle famiglie

1. Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 2 c. 1 dalla lettera d) alla lettera g) devono essere comunicate alla famiglia, con le seguenti indicazioni:
 - a. comportamenti e fatti che hanno determinato il provvedimento;
 - b. norme del Regolamento violate;
 - c. natura del provvedimento comminato;
 - d. durata e decorrenza della sanzione;
 - e. eventuale quantificazione del danno da risarcire.

Art. 7 Impugnazioni e Organo di Garanzia disciplinare

1. I ricorsi contro le sanzioni disciplinari sono regolati dall'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998)

DPR 249/1998

Art. 5 Impugnazioni.

1. *Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico.*
2. *L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.*
3. *Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunita' scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.*
4. *L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attivita' istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.*
5. *Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.*
6. *Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalita' piu' idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.*
7. *L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.*

Sezione III

Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo

Art. 1 Diritti

1. Tutte le studentesse e tutti gli studenti hanno il diritto ad un luogo di apprendimento e di educazione fondato sull’acquisizione delle conoscenze della coscienza critica fondata sui valori democratici e sulla crescita della persona e sul reciproco rispetto di tutte le persone che lo compongono.

Art. 2 definizioni

1. Per bullismo si intende un abuso che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente definito “bullo” (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito “vittima” e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale).” “È una modalità non provocata di influenzare o costringere una persona ed è più orientata ad un obiettivo piuttosto che ad una reazione aggressiva” (Price & Dodge, 1989).
2. Per cyberbullismo si intende generalmente una forma di bullismo condotto attraverso strumenti telematici, come ad esempio Internet.

Art. 3 Il ruolo delle studentesse e degli studenti

1. Le studentesse e gli studenti devono attenersi alle regole basilari, per rispettare gli altri anche quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano (via SMS o MMS, via e-mail, via social, tramite app, su blog o piattaforme web, eccetera), impegnandosi a contrastare l’”hatespeech” (incitamento all’odio) sul web adottando i comportamenti previsti nei 10 punti del Manifesto della Comunicazione non ostile.
<https://paroleostili.it/manifesto/>
2. In linea con l’art.13, comma 2, della Dichiarazione dei Diritti in Internet, le studentesse gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio.
3. Le condotte di cyberbullismo, quando vengano conosciute dagli operatori/operatrici scolastici, rientrano nelle azioni perseguibili dalla scuola, tenuto conto del Patto di Corresponsabilità con le famiglie.

4. Le studentesse e gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva (è da ritenersi ascrivibile alla stessa condotta l'interazione dei follower di gruppi o pagine con elevati contenuti riconducibili al cyberbullismo).
5. Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente (D.M. n.30 del 15 marzo 2007).
6. Non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
7. Il materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto della riservatezza di tutti.
8. I rappresentanti delle studentesse degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto e nella Consulta Provinciale, sono invitati a promuovere iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione mediante progetti di solidarietà e creatività.
9. Possono altresì essere realizzate iniziative scolastiche volte al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale anche con opportuna formazione di peer educator.
10. Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
11. Dopo opportuna formazione, possono operare come peer educator per gli altri studenti.

Art. 4 Il ruolo del Dirigente Scolastico

1. L'Istituto promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso Convegni e progettualità che coinvolgono la comunità scolastica.
2. Il Dirigente scolastico coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di internet a scuola.
3. Prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e/o incontri informativi rivolti al personale docente e ATA.

4. Favorisce la discussione all'interno della scuola, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.
5. prevede azioni culturali ed educative rivolte alle studentesse e agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole anche attraverso le iniziative organizzate dalla rete di Scuole "Scuola e Territorio".

Art. 5 Il ruolo del referente del bullismo e cyberbullismo

1. Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale.
2. Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulla responsabilità di natura civile e penale.
3. Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per la realizzazione di progetti di prevenzione.
4. Cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi e per valorizzare la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet "Safer Internet Day".

Art. 6 Il ruolo del Collegio dei docenti

1. Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione dei due fenomeni.
2. Promuove azioni culturali ed educative rivolte alle studentesse e agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole.

Art. 7 Il ruolo dei Consigli di Classe

1. Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo delle studentesse e degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile.
2. Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità alla cittadinanza attiva.

Art. 9 Il ruolo di ciascun/a docente

1. Intraprendono azioni congruenti con l'utenza tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet.
2. Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età delle studentesse e degli studenti.

Art. 9 Il ruolo dei genitori

1. Partecipano alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo.
2. Sono attenti ai comportamenti dei propri figli e delle proprie figlie.
3. Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte delle proprie figlie e figli, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio o figlia, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura).
4. Conoscono le azioni promosse dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità.
5. Conoscono il codice di comportamento dello studente.
6. Conoscono le sanzioni previste da regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Art. 10 Mancanze disciplinari

1. La studentessa e lo studente che hanno commesso atti di bullismo e cyberbullismo sono soggetti a provvedimenti di natura disciplinare come regolamentati dal D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n.235.
2. Vengono considerate deplorablevoli le condotte dei compagni sostenitori dei bulli perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.
3. Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:
 - a. la violenza fisica, psicologica, l'intimidazione o la ridicolizzazione da parte di un gruppo o di un singolo verso un compagno ritenuto debole;
 - b. l'intenzione di nuocere;
 - c. l'isolamento della vittima.
4. Sono forme di cyberbullismo:

- a. flaming (trolling): inviare messaggi insultanti per suscitare dispute online al fine di escludere un nuovo utente che può mettere in discussione lo status acquisito;
- b. impersonation: violare la password di una persona e, fingendosi lei, inviare messaggi malevoli ai contatti della vittima rovinando la reputazione e le amicizie stesse della vittima;
- c. trickery: spingere una persona, carpendone la fiducia con l'inganno, a rivelare informazioni riservate per pubblicarle e condividerle con altri.
- d. exclusion: escludere intenzionalmente una vittima da un indirizzo di posta elettronica di un gruppo (bannare);
- e. cyberstalking: attuare molestie e denigrazioni ripetute e minacciose mirate a incutere paura;
- f. exposure: pubblicare informazioni private o imbarazzanti su un'altra persona;
- g. harassment: messaggi insultanti e volgari ripetutamente inviati tramite e-mail, sms offensivi, pubblicazioni moleste su blog e spyware.

Art. 11 Sanzioni disciplinari

1. L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d'Istituto.
2. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo sono puniti privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo e di supporto convertibili in attività a favore della comunità scolastica.
3. Il dirigente scolastico, in caso di constatato episodio contatta la polizia postale per gli interventi volti ad impedire la prosecuzione delle attività e di tutela delle vittime.

Sezione IV

Regolamento delle uscite didattiche, delle visite guidate, dei viaggi d'istruzione, degli scambi e dei soggiorni-studio

Art. 1 Principi generali

La partecipazione a uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, scambi e soggiorni-studio fa parte integrante dell'offerta didattica dell'Istituto.

Le iniziative didattico-culturali di cui al comma 1 sono funzionali agli obiettivi formativi e cognitivi contenuti nel PTOF d'Istituto e vengono approvate di norma entro la seconda tornata dei Consigli di classe.

Art. 2 Tipologia delle uscite e dei viaggi

1. Definizioni:

- a. **uscite didattiche**, ovvero uscite e visite effettuate entro il Comune, la Provincia o le province limitrofe in orario scolastico o per parte della giornata, di intere classi o gruppi di studenti di varie classi, per visitare complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico - artistico e scientifico, parchi naturali, laboratori, università, per assistere a conferenze, seminari, rappresentazioni teatrali o cinematografiche o per partecipare a concorsi o a manifestazioni sportive o culturali;
- b. **viaggi di istruzione**, ovvero visite di un'intera giornata o viaggi di integrazione culturale della durata di più giorni.
- c. I viaggi di istruzione vanno distinti in:
 - i. **viaggi d'integrazione culturale**: viaggi di più giorni effettuati in località italiane o all'estero al fine di promuovere una maggiore conoscenza della realtà sociale, economica, naturalistica e artistica del paese visitato. Tali viaggi possono riguardare anche

- la partecipazione a manifestazioni culturali e a concorsi che comportino lo spostamento degli studenti in una sede diversa da quella ove è ubicata la scuola e possono coinvolgere l'intera classe o gruppi misti;
- ii. **visite guidate:** che si effettuano nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico - artistico e scientifico, parchi naturali ecc. Le stesse possono essere effettuate anche in comune o provincia diversi da quelli dove ha sede l'Istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in ore notturne. La scuola promuove ed incoraggia in modo particolare questo tipo di attività didattica;
 - iii. **viaggi connessi ad attività sportive:** finalizzati a garantire l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe ed in palestra, mediante la partecipazione delle allieve e degli allievi di varie classi ad iniziative di rilevante importanza sotto il profilo dell'educazione alla salute e a manifestazioni sportive;
 - iv. **scambi culturali-linguistici:** che si svolgono durante il periodo scolastico per intere classi o per gruppi selezionati sulla base del merito: prevedono l'ospitalità reciproca tra coetanei per favorire la conoscenza di esperienze, tradizioni e culture diverse dalla propria e della lingua straniera;
 - v. **soggiorni-studio in Paesi Europei o extraeuropei:** che si svolgono nel periodo estivo e, per il liceo linguistico, anche in periodi coincidenti con l'attività didattica; si tratta di soggiorni che comportano la partecipazione ad attività didattiche (con insegnanti madrelingua) e la permanenza presso famiglie ospitanti.

Art. 2 Finanziamento

1. Il contributo pro capite individuale non deve superare 450.00 Euro (per viaggi fino a 5 giorni), 500.00 Euro per viaggi di 6 giorni, salvo approvazione esplicita del Consiglio d'Istituto.
2. Il limite di cui al comma precedente non si applica a scambi culturali - linguistici e a soggiorni studio.
3. Una volta determinata con precisione, la quota di partecipazione deve essere versata entro le scadenze fissate volta per volta dalla segreteria.

4. Le famiglie che hanno un modesto livello di reddito possono chiedere un contributo alla scuola, alle condizioni e con i limiti previsti nella sezione "Regolamento dei contributi e delle agevolazioni economiche".
5. In caso di assenza adeguatamente motivata di una studentessa o di uno studente, il docente organizzatore deve immediatamente comunicarla telefonicamente all'agenzia e alla scuola, la quale provvede tempestivamente, su richiesta dell'interessato, a inoltrare domanda di rimborso, anche parziale, della quota di partecipazione, ove applicabile.
6. Per i voli Low Cost agli studenti viene chiesto, al momento della prenotazione, il versamento dell'intera quota per poter pagare il biglietto in anticipo.
7. Il prezzo dei biglietti dei viaggi aerei può subire delle variazioni in aumento (dovute al lasso di tempo che intercorre tra la rilevazione del costo e l'effettivo versamento per il pagamento) e la somma versata non viene restituita per inadempienze o assenze o malattia dello studente o della studentessa.

Art. 3 Numero dei partecipanti e consenso dei genitori

1. La partecipazione delle studentesse e degli studenti alle uscite didattiche e alle visite guidate di un giorno deve essere totale.
2. Vengono giustificate solo eventuali assenze per motivi di salute.
3. Le classi con elevati tassi di assenza, per esempio pari o superiori al 20%, non sono autorizzate a partecipare ad altre uscite didattiche.
4. Salvo eccezioni (viaggi per partecipazione a manifestazioni sportive, concorsi, progetti che prevedano partecipazione a manifestazioni e uscite sul territorio, scambi culturali) i viaggi di più giorni devono essere predisposti dai Consigli di Classe per classi intere.
5. Nel caso di viaggi di più giorni per l'intera classe i partecipanti devono essere almeno l'80% dei componenti della classe.
6. La proposta di viaggio d'istruzione riporta la quota massima prevista del contributo richiesto alle famiglie.
7. La conferma scritta, anche via email, da parte delle famiglie, costituisce impegno alla partecipazione e al pagamento della quota, purché la quota di partecipazione non superi il preventivo.
8. Il ritiro dalla partecipazione di chi ha dato la conferma di cui al comma precedente non deve comportare oneri aggiuntivi a carico degli altri partecipanti. Il mancato partecipante ha l'obbligo di pagare la differenza tra la quota prevista e quanto restituito dall'agenzia di viaggio o dal vettore.

9. Il viaggio può essere annullato in caso di mancanza del numero minimo di partecipanti, per motivi disciplinari o per aumento imprevisto dei costi.
10. Ai viaggi organizzati dall'Istituto non possono partecipare parenti e amici degli studenti o degli accompagnatori.
11. La partecipazione ai viaggi d'istruzione delle studentesse e degli studenti, anche maggiorenni, è subordinata alla presentazione di autorizzazione scritta, anche via e-mail, di almeno uno di coloro che esercitano la potestà genitoriale.
12. L'autorizzazione e il versamento di acconti e saldi devono avvenire nei termini fissati da determina del Dirigente scolastico.
13. Gli studenti non partecipanti alla visita guidata o al viaggio devono frequentare l'attività didattica organizzata dall'Istituto.
14. L'assenza dalle attività didattiche di cui al comma precedente deve essere regolarmente giustificata.
15. All'inizio dell'anno scolastico viene chiesta autorizzazione cumulativa alle famiglie per la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle uscite didattiche con mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta, che si svolgono in mattinata e prevedono l'utilizzo di mezzi pubblici (ad esempio visite a musei, mostre, partecipazione a conferenze, cinema e teatro)
16. Con le medesime modalità il consenso di cui al comma precedente può essere ritirato in qualunque momento, anche in riferimento ad una singola attività.
17. I docenti organizzatori comunicano tramite registro elettronico i dettagli delle attività di cui al comma 15 almeno 15 giorni prima dell'uscita.

Art. 4 Accompagnatori

1. Per le visite guidate di un'intera giornata, per i viaggi di integrazione culturale di più giorni e per gli scambi/soggiorni studio è prevista la presenza di un accompagnatore o di un'accompagnatrice di norma ogni quindici studentesse/studenti effettivamente partecipanti, con possibilità di deroga fino a 18.
2. Salvo autorizzazione esplicita del Dirigente scolastico, ad ogni iniziativa devono essere presenti almeno due accompagnatori.
3. Per le attività di cui al comma 1, cui partecipino classi diverse, deve essere presente almeno un docente per ogni classe, salvo autorizzazione esplicita del Dirigente scolastico.
4. All'interno di ogni consiglio di classe coinvolto viene individuato un docente disponibile a supplire l'accompagnatore designato in caso di assenza.

5. Per le iniziative di cui al comma 1, a cui partecipano più classi, il Dirigente scolastico nomina tra gli accompagnatori un "docente organizzatore" del viaggio.
6. Fra gli accompagnatori viene data la preferenza ai docenti di discipline attinenti agli obiettivi del viaggio di istruzione.
7. La partecipazione dei genitori degli studenti può essere consentita dal Dirigente scolastico a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli studenti.
8. Per i genitori che accompagnano studentesse o studenti disabili, il Dirigente scolastico può derogare dai vincoli di cui al precedente comma.
9. Per i viaggi connessi alle attività sportive i docenti accompagnatori ed i supplenti devono dichiarare di essere in grado di garantire un'adeguata vigilanza durante le pratiche sportive oggetto dei viaggi stessi.
10. Per i viaggi all'estero, almeno una/uno dei docenti deve possedere una buona conoscenza della lingua del Paese da visitare o della lingua inglese.
11. Per le uscite didattiche da effettuarsi nell'arco della mattinata o comunque in parte della giornata, con ritrovo presso la meta o l'utilizzo di soli mezzi pubblici, è sufficiente la presenza di almeno una/un insegnante per classe o per gruppo misto di 30 studenti.
12. Per le attività di cui al comma precedente, gli accompagnatori devono essere almeno due, salva autorizzazione esplicita del Dirigente scolastico.
13. In caso di uscite che prevedano la prenotazione di mezzi di trasporto da parte della scuola il numero dei docenti è di norma regolamentato come per le attività di cui comma 1.
14. Per le attività di cui al comma precedente, nel caso di uscita di una singola classe deve essere indicato un/una supplente disponibile a sostituire il/la collega assente per impedimento improvviso; nel caso di uscite di più classi/gruppi è previsto un supplente ogni due classi/gruppi.
15. Nel caso di partecipazione di un studente o studentessa in situazione di handicap il Consiglio di classe deve provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore e alla predisposizione di ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della disabilità.
16. I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo di un'attenta e costante vigilanza sugli studenti, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile come integrato dall'art. 61 della legge 11/07/80 n. 312
17. Lo stesso docente non deve assentarsi dalle lezioni per più di 6 giorni complessivi nell'anno scolastico per viaggi di integrazione culturale, salvo autorizzazione esplicita del Dirigente scolastico.

18. La limitazione di cui al comma precedente non si applica in caso di sostituzione imprevista di un accompagnatore per cause di forza maggiore, agli scambi culturali-linguistici, ai soggiorni studio e alle visite guidate.
19. Prima della partenza con mezzi non di linea, gli accompagnatori effettuano i controlli di sicurezza previsti dalle istruzioni emanate dal Dirigente scolastico e, in caso di mancanza di requisiti informano immediatamente il Dirigente o suoi delegati ed eventualmente le forze dell'ordine, sospendendo la partenza.

Art. 5 Durata

1. La durata dei viaggi di istruzione e il numero di visite guidate per ogni classe sono i seguenti:
 - a. classi prime.
 - i. Massimo due giorni di lezione;
 - ii. Possibilità di effettuare due visite guidate di un giorno (senza pernottamento) in Italia (nell'ambito della regione o di regioni limitrofe);
 - b. classi seconde.
 - i. Massimo tre giorni di lezione;
 - ii. Possibilità di effettuare un viaggio di istruzione di due giorni (con pernottamento) più una visita guidata di un giorno, in Italia;
 - c. classi terze.
 - i. Massimo quattro giorni di lezione;
 - ii. Possibilità di effettuare un viaggio di istruzione in Italia o all'estero (purché a breve percorrenza), della durata massima di gg. 3 (due notti) più una visita guidata, oppure un viaggio di due giorni più due visite guidate;
 - d. classi quarte.
 - i. Massimo sei giorni di lezione
 - ii. Possibilità di effettuare un viaggio di istruzione in Italia o all'estero di norma della durata massima di gg. 4 (tre notti) più due visite guidate; il viaggio può avere una durata di gg. 5 (quattro notti) solo nel caso in cui la classe sia abbinata ad una classe quinta, fermo restando che i giorni complessivi impiegati in viaggi di integrazione culturale e visite guidate di un giorno non devono comunque superare i sei;
 - e. classi quinte.
 - i. Massimo sette giorni di lezione;

- ii. Possibilità di effettuare un viaggio di istruzione in Italia o all'estero della durata massima di gg. 5 (quattro notti) e due visite guidate di un giorno; nel caso di mete particolarmente lontane il viaggio può avere una durata di gg. 6 (cinque notti) o di gg. 7 (6 notti con un giorno festivo compreso).

Art. 6 Modalità per la programmazione e l'approvazione

1. I Viaggi di istruzione, in tutte le loro tipologie, sono programmati ed approvati dai Consigli di classe entro il mese di novembre, devono essere conformi alla programmazione del lavoro di classe e preceduti da un'adeguata preparazione in classe.
2. Per i viaggi di più giorni/scambi e soggiorni studio prima della partenza i docenti organizzatori convocano una riunione in orario pomeridiano, cui sono invitati studentesse/studenti e genitori, allo scopo di comunicare dettagliatamente il programma, ricordare e condividere le norme di comportamento in viaggio.
3. Non sono ammesse ai viaggi quelle classi che, a giudizio del Consiglio di classe, abbiano mostrato scarso autocontrollo o commesso gravi mancanze a livello disciplinare.
4. Per le uscite didattiche e le visite guidate, entro il consiglio di classe di novembre, viene deliberato almeno il numero di uscite e visite, la loro connotazione e un preventivo di spesa di massima.
5. Uscite e visite non approvate dal consiglio di classe entro il mese di novembre possono essere effettuate solo con esplicita approvazione di tutte le componenti del Consiglio di classe.
6. La domanda, per le attività di cui ai commi 4 e 5, va presentata, completa di tutta la modulistica prevista, compresa l'autorizzazione firmata dai genitori dei partecipanti, almeno 30 giorni prima della data prevista per la visita se è necessaria la prenotazione del mezzo di trasporto, almeno 15 giorni prima se il trasporto viene effettuato con mezzi pubblici.
7. Uscite e visite vengono direttamente autorizzate dal Dirigente Scolastico.
8. Le richieste per viaggi di integrazione culturale di più giorni devono essere presentate dagli organizzatori entro la fine del mese di novembre, complete dei moduli di consenso preventivo firmati dai genitori dei partecipanti e di quelli di assunzione di responsabilità da parte dei docenti accompagnatori. Richieste presentate oltre la data stabilita possono essere respinte e sono soggette ad approvazione del Consiglio di Istituto.
9. Tutte le domande vanno presentate in segreteria.

Art. 7 Limitazioni

1. Non si effettuano viaggi di istruzione nei trenta giorni che precedono la fine delle lezioni;
2. Per le classi quinte è opportuno non programmare viaggi dopo la prima metà di Aprile.
3. Non vengono accolte proposte di viaggio nelle date dedicate a riunioni dei consigli di classe e ricevimenti generali come da piano delle attività.
4. Il Dirigente scolastico può autorizzare l'effettuazione di viaggi in deroga ai divieti di cui ai commi precedenti per le attività connesse ad attività sportive nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione ambientale.
5. Il Dirigente scolastico può autorizzare attività nei periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi.
6. Il viaggio in ore notturne è consentito solo in casi eccezionali, con autorizzazione esplicita del Dirigente scolastico.

Art. 8 Monitoraggio tramite relazione finale

1. Entro 15 giorni dal rientro, il docente organizzatore del viaggio deve presentare al Dirigente Scolastico relazione sullo svolgimento del viaggio di istruzione, sul conseguimento o meno degli obiettivi didattici previsti, sul comportamento della classe e dei singoli studenti e su eventuali inconvenienti imprevedibili ed imprevedibili.
2. Ogni infrazione disciplinare deve essere segnalata dal docente organizzatore al Dirigente scolastico e al Coordinatore di classe.

Art. 10 Scambi culturali-linguistici

1. Per gli scambi culturali-linguistici:
 - a. Viene data preferenza a scuole di un paese estero che abbiano in comune l'indirizzo di studi e l'interesse per l'approfondimento di un tema specifico, che siano inserite in un contesto socio-culturale simile a quello dell'Istituto e con classi costituite da studentesse e studenti appartenenti alla medesima fascia di età;
 - b. Viene definito un Progetto Educativo Comune, caratterizzato in via prioritaria da obiettivi trasversali alle varie discipline di studio e una Convenzione.

- c. Gli studenti possono soggiornare in strutture ricettive o, preferibilmente, presso le famiglie ospitanti previa sottoscrizione di un patto di corresponsabilità con le famiglie ospiti e ospitanti;
- d. E' preferibile lo scambio reciproco di ospitalità sia tra gli studenti sia tra le/gli insegnanti che partecipano all'iniziativa;
- e. Le studentesse e gli studenti sono inseriti nelle classi corrispondenti della scuola ospitante, secondo criteri che tengono conto tanto delle esigenze della scuola e degli interessi dei partecipanti.
- f. La durata del soggiorno all'estero viene stabilito dal collegio dei docenti in base a valutazioni di ordine didattico, ma non deve occupare più di 6 giorni di attività scolastica, salvo autorizzazione esplicita del Consiglio d'Istituto;
- g. Gli scambi sono proposti dai consigli di classe e devono essere correlate al PTOF.;
- h. I consigli di classe devono indicare al dirigente scolastico delle/dei docenti candidati quali accompagnatori;
- i. per ogni progetto il dirigente scolastico nomina il docente coordinatore;
- j. Il coordinatore di cui al comma precedente cura i rapporti con gli organi collegiali, la segreteria, con la scuola partner e le famiglie, definisce e organizzare il Progetto, cura la trasmissione delle comunicazioni e della documentazione necessaria;
- k. Le assenze non possono superare il 25% degli studenti frequentanti di ogni classe coinvolta nello scambio.
- l. Il vincolo di cui al comma precedente non si applica in caso di scambio con selezione dei partecipanti.
- m. Gli studenti non partecipanti al soggiorno studio frequenteranno l'attività didattica come da disposizioni del Dirigente scolastico o suo delegato. Eventuali assenze devono essere regolarmente giustificate.
- n. lo scambio deve essere avviato e concluso all'interno dello stesso anno scolastico, salvo esplicita autorizzazione del Consiglio d'Istituto;
- o. per le classi del Liceo linguistico, dell'ITES Turismo e dell'ITES AFM RIM non possono essere organizzati due scambi o uno scambio ed uno stage linguistico nello stesso anno scolastico;
- p. La classe impegnata nello scambio non può partecipare a viaggi di istruzione nel medesimo anno scolastico;
- q. Il vincolo di cui al comma precedente non si applica alle uscite didattiche della durata di un solo giorno purché nei limiti definiti dall'art. 5;

- r. Gli studenti inseriti in corso d'anno in una classe nella quale l'organizzazione dello scambio è in uno stadio avanzato, possono partecipare allo scambio subordinatamente alle condizioni organizzative ed al numero di studenti programmato in accordo con la scuola partner;
- s. La studentessa e lo studente che partecipano ad uno scambio di classe può fare domanda per partecipare ad uno scambio interclasse, inserendosi in coda alla lista e subordinatamente alla disponibilità di posti;
- t. La studentessa o lo studente che durante l'anno dello scambio non sia parte della classe che partecipa allo scambio deve comunque corrispondere la parte della quota totale considerata non rimborsabile;
- u. La mancata disponibilità ad ospitare il corrispondente studente straniero può essere motivo di esclusione dallo scambio in caso di selezione dei partecipanti;
- v. I criteri per la selezione dei partecipanti nel caso di insufficienza dei posti disponibili sono i seguenti:
 - i. per il 40% valutazione attitudinale dello studente da compilare a cura del Consiglio di Classe;
 - ii. per il 60% risultati scolastici della pagella dell'anno precedente o del periodo precedente.

Art. 11 Soggiorni-studio

1. Per i soggiorni-studio è necessario che i promotori propongano al Consiglio di classe e al Collegio Docenti un progetto coerente con il PTOF, che preveda gli obiettivi e le finalità dell'iniziativa e, in particolare, nell'ambito organizzativo, un'esatta scansione delle attività giornaliere alla quale i docenti, gli studenti e le eventuali famiglie ospitanti devono attenersi;
2. Venga data informazione dell'iniziativa a tutte le famiglie delle studentesse e degli studenti della classe o dell'Istituto dell'iniziativa;
3. Possono essere individuate agenzie diverse per il servizio trasporto e l'organizzazione del soggiorno;
4. Il soggiorno studio deve essere effettuato durante il periodo estivo quando coinvolge studenti di varie classi;
5. Per iniziative che coinvolgono intere classi del liceo linguistico, dell'indirizzo ITES Turismo o AFM RIM, il soggiorno studio può essere effettuato in corso d'anno, con durata massima di 6 giorni scolastici.

6. Nei casi previsti dal comma precedente gli studenti non partecipanti al soggiorno studio devono frequentare l'attività didattica e, in caso di assenza presentare regolare giustificazione.
7. La classe che effettua il soggiorno studio in corso d'anno non partecipa viaggi di istruzione, mentre sono ammesse uscite didattiche della durata di un solo giorno, con i limiti di cui all'art. 5.

Art. 12 Responsabilità dei docenti e comportamento degli studenti impegnati in scambi e soggiorni- studio

1. Nel corso dello scambio e del soggiorno le/i docenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza degli studenti nei limiti di cui all'art. 61 L. 312/80.
2. I docenti accompagnatori:
 - a. di norma devono conoscere la lingua del paese ospitante e/o la comune lingua veicolare;
 - b. devono prendere parte a tutte le attività previste dal programma di ospitalità;
 - c. se lo scambio prevede attività didattiche in cui le studentesse e gli studenti sono suddivisi in gruppi di lavoro coordinati da singole e singoli docenti delle scuole partecipanti allo scambio, gli accompagnatori sono responsabili solo dei gruppi a loro direttamente affidati;
 - d. sono responsabili della vigilanza delle studentesse e degli studenti durante le ore di attività in cui sono direttamente coinvolti. In particolare, non sussiste tale responsabilità durante gli spostamenti degli studenti casa / scuola / luogo di ritrovo, gestito dalla famiglia o dalla scuola ospitante;
 - e. devono essere reperibili telefonicamente o tramite connessione internet durante i momenti non occupati dalle attività previste dal programma di scambio e fino alle ore 18 locali;
 - f. assistere gli studenti presso la stazione di polizia, consolato, ambasciata, ospedale etc per espletare le opportune pratiche nei casi di necessità ed urgenza (per esempio furto e/o smarrimento del documento d'identità, malattia e/o infortunio);
 - g. nei casi previsti dal comma precedente la vigilanza degli studenti è a cura dell'altro docente accompagnatore;
 - h. contattano il Dirigente scolastico o suo delegato e la famiglia dello studente che si rendesse responsabile della commissione di un illecito secondo le leggi italiane e/o del paese ospitante;

- i. nei casi di mancanza più grave provvedono, in accordo con il Dirigente scolastico, al rimpatrio della studentessa e dello studente, con spese a carico del trasgressore e della sua famiglia;
 - j. le/i docenti accompagnatori concordano con i colleghi stranieri eventuali modifiche nella sistemazione logistica e nel programma delle attività.
3. E' compito dei docenti responsabili dello scambio:
- a. definire il protocollo di accordo tra gli istituti partner indicante le finalità educative e culturali, i modi, i tempi, i costi di ciascun partner;
 - b. promuovere incontri con le famiglie ospitanti per concordare le modalità dell'ospitalità per quanto non previsto a carico dell'agenzia;
 - c. consegnare a ciascuna famiglia ed a ciascuno studente partecipante una copia del presente regolamento, che viene resa controfirmata dai genitori per accettazione.

Sezione V

Regolamenti delle aule speciali

Art. 1 - Biblioteca

1. La biblioteca è un bene comune a disposizione degli studenti e del personale della scuola.
2. La biblioteca è aperta durante i giorni di attività didattica.
3. L'orario e le modalità di accesso sono stabiliti con determina del Dirigente Scolastico.
4. Salvo diversi accordi con il responsabile, i volumi devono essere restituiti prima di lasciare la biblioteca.
5. Sui libri avuti in lettura è vietato fare segni o scrivere.
6. All'atto di ricevere un'opera il richiedente deve assicurarsi che il bibliotecario prenda nota delle eventuali irregolarità riscontrabili.
7. Il libro in prestito deve essere conservato con la massima cura e chi lo ha richiesto non può trasmetterlo ad altri.
8. In caso di smarrimento del libro avuto in prestito o di restituzione in condizioni di grave deterioramento, chi ne ha fatto richiesta è tenuto al

risarcimento per l'importo corrispondente al valore di mercato attuale di analoga opera.

9. Se trattasi di un libro facente parte di un'opera composta di più volumi, qualora il singolo volume non sia acquistabile, deve essere corrisposto il prezzo dell'opera intera.
10. Manuali e riviste tecniche, necessari per le esercitazioni nel laboratorio o nelle aule speciali dell'Istituto possono, previa domanda scritta Dirigente scolastico da parte dei responsabili di reparto, essere concessi in prestito permanente al laboratorio o all'aula speciale.
11. Le opere date in prestito vengono registrate su supporto cartaceo o informatico.
12. La durata normale del prestito dei libri è di 20 giorni, salvo proroga.

Art. 2 - Regolamento del laboratorio linguistico, dell'aula multimediale e di informatica

1. Ad ogni studentessa o studente viene assegnata una postazione;
2. Ognuno è responsabile della postazione assegnatagli e può essere chiamato a rispondere dei disagi provocati ed eventualmente a rimborsare le spese necessarie alla riparazione dell'oggetto manomesso;
3. La studentessa o lo studente che rileva guasti alla sua postazione è tenuto a segnalarli al docente all'inizio della lezione;
4. E' vietato introdurre in laboratorio e appoggiare sui piani bevande e/o cibi;
5. E' vietato introdurre in laboratorio gli zaini per lasciare libere le vie di fuga;
6. Il docente o la docente della classe ha facoltà di non programmare ulteriori lezioni in laboratorio con la classe interessata se il comportamento degli studenti non risulta adeguato;
7. Durante le attività che prevedono l'uso autonomo dei computer gli studenti sono tenuti a seguire le indicazioni del docente per l'esecuzione dei compiti loro assegnati;
8. E' vietato l'utilizzo dell'accesso ad Internet per fini diversi da quelli didattici stabiliti dal docente;
9. Gli accessi in rete sono tracciabili e la scuola accede ai log delle attività per fini didattici o di sicurezza;
10. I docenti sono tenuti a:
 - a. Leggere ai propri studenti le norme di comportamento da mantenere in laboratorio;
 - b. Compilare lo schema dei posti assegnati ai singoli studenti;

- c. Compilare il registro del laboratorio (firma di presenza, classe, ora, eventuali segnalazioni);
 - d. Annotare eventuali spostamenti di studenti su postazioni diverse rispetto a quelle previste;
 - e. Non spegnere il sistema al termine della propria lezione se la mattinata scolastica non è ancora terminata ma assicurarsi di aver spento il videoproiettore se in uso;
11. Al termine della lezione, prima di lasciare l'aula, ogni studente è tenuto a spegnere il computer di propria competenza (se richiesto dall'insegnante), a rimettere in ordine la postazione e a riporre la sedia in modo ordinato sotto la scrivania;
12. L'insegnante dell'ultima ora di lezione della giornata deve controllare che tutti gli studenti abbiano spento correttamente i loro computer, provvedere a spegnere i computer della postazione docente e gli interruttori generali.
13. Gli A.T. preposti ed i C.S. incaricati delle pulizie, verificano che al termine delle lezioni che le apparecchiature siano spente;
14. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, ove compatibili, con l'utilizzo dei laboratori mobili.

Art. 4 - Regolamento del laboratorio di scienze

1. Il laboratorio di scienze è un bene comune a disposizione degli studenti, dei docenti, del personale della scuola e, pertanto, richiede uniformità di comportamento affinché possa essere frequentato proficuamente da tutti coloro che intendono farne uso;
2. Nel laboratorio scientifico, particolarmente durante lo svolgimento delle esperienze, vi è un concreto rischio di incidenti, sia per le materie prime utilizzate, sia per i materiali, sia per l'attività che vi si svolge: il mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle indicazioni del personale preposto sono passibili di sanzione disciplinare ai sensi del presente regolamento e alle sanzioni pecuniarie e penali ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
3. Tutto il personale e gli studenti che operano nel laboratorio devono concorrere all'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione al minimo;
4. Per salvaguardare la propria salute ed incolumità fisica nonché quella degli altri operatori, e degli studenti è obbligatoria la conoscenza delle operazioni da eseguire, delle apparecchiature da usare, delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze che vengono impiegate, dei pericoli che possono derivare da certe operazioni e le norme per evitarli.

5. E' obbligatorio il corretto smaltimento dei rifiuti, anche al fine di sviluppare negli allievi un atteggiamento responsabile nei confronti della tutela ambientale;
6. Gli studenti devono essere educati sistematicamente ad una cultura della sicurezza, in modo che possano concorrere in prima persona, pur nella diversità dei ruoli, al processo di riduzione del rischio;
7. E' compito del responsabile del laboratorio, di concerto con il Responsabile della Sicurezza, verificare l'idoneità delle attrezzature, delle materie prime, del materiale di pronto soccorso e dei DPI.
8. IL responsabile di laboratorio verifica che i singoli insegnanti provvedano alla corretta informazione degli allievi sulle norme di sicurezza applicabili;
9. L'insegnante di classe provvede a consegnare un estratto del presente regolamento ad ogni studente.

10. Criteri di accesso e norme generali di comportamento:

- a. L'accesso al laboratorio è consentito solo al Dirigente Scolastico o al suo sostituto, al Responsabile della Sicurezza, ai Docenti dei laboratori, agli Assistenti Tecnici e ai Collaboratori Scolastici in organico nel laboratorio, agli studenti negli orari di svolgimento delle esercitazioni didattiche: tutte le altre persone che desiderano accedere ai laboratori devono essere espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal Responsabile del laboratorio;
- b. Gli allievi possono accedere al laboratorio solamente dopo aver seguito le lezioni preliminari riguardanti la sicurezza e le norme di comportamento;
- c. Ogni insegnante è tenuto ad osservare l'orario scolastico previsto; eventuali variazioni devono essere preventivamente concordate con il responsabile o un collaboratore del Dirigente scolastico;
- d. gli insegnanti devono aver cura di verificare che le materie prime e la vetreria utilizzate vengano riposte nei relativi armadi e che venga realizzato correttamente lo smaltimento delle sostanze tossico-nocive;
- e. Ogni insegnante è tenuto a compilare il registro delle presenze (data e ora / insegnanti / classe / attività svolta) nonché il registro delle rotture (data e ora / classe / allievo/ tipo di rottura).

11. Principali norme di sicurezza

- a. Le porte dei laboratori devono essere apribili verso l'esterno;
- b. Gli ingressi e le uscite, comprese quelle di sicurezza, devono essere facilmente accessibili ed adeguatamente segnalate ed i corridoi devono essere lasciati sgombri;
- c. Le zone pericolose devono essere segnalate opportunamente;

- d. Tutti gli impianti elettrici devono essere adeguati alla classificazione di rischio antideflagrante dei locali o strutture (per es. le cappe);
 - e. Tutti gli apparati elettrici devono avere il collegamento elettrico a terra;
 - f. I cavi elettrici (compresi quelli di alimentazione delle apparecchiature di laboratorio mobili), devono essere sempre adeguatamente protetti;
 - g. Gli estintori di incendio devono essere bene in vista e facilmente raggiungibili;
 - h. I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari devono essere sempre disponibili e facilmente accessibili;
 - i. La cassetta di pronto soccorso deve trovarsi in un luogo bene in vista e deve essere sempre completa del necessario materiale di primo intervento;
 - j. Il locale deve essere bene aerato
12. Le norme per la prevenzione degli infortuni, l'uso e manipolazione delle sostanze e preparati, l'uso di apparecchiature ed attrezzature, la programmazione delle esercitazioni di laboratorio, la registrazione degli incidenti e degli infortuni; Le norme particolari per l'immagazzinamento e trasporto di prodotti e materiali, la gestione di specifiche situazioni; le norme per il soccorso e il trattamento degli infortunati, sono contenuti in un allegato tecnico approvato dal Dirigente scolastico, sentito il parere del RSPP.

Art. 5 - Regolamento del laboratorio di fisica

1. Il laboratorio di fisica è un bene comune a disposizione degli studenti, dei docenti, del personale della scuola e, pertanto, richiede uniformità di comportamento affinché possa essere frequentato proficuamente da tutti coloro che intendono farne uso.
2. Si elencano di seguito alcune norme comportamentali.
 - a. È vietato bere, mangiare e fumare.
 - b. E' vietato assaggiare o annusare qualunque prodotto chimico.
 - c. E' vietato correre, scherzare e giocare.
 - d. Sono vietati movimenti bruschi.
 - e. E' vietato usare solventi infiammabili (acetone, etere, alcool ecc.) in prossimità di fiamme o apparecchi generatori di scintille, motori, interruttori, termostati ecc.
 - f. Non usare i recipienti di laboratorio per bevande e alimenti.

- g. Non appoggiare mai recipienti, bottiglie o apparecchi vicino al bordo del banco.
- h. Non lasciare mai senza controllo apparecchi in funzione o reazioni in corso.
- i. Bonificare e asciugare subito le superfici dei banchi e dei pavimenti su cui siano cadute eventuali sostanze chimiche.
- j. Lavarsi accuratamente le mani dopo il contatto con qualsiasi sostanza.
- k. E' obbligatorio avere cura di tutte le apparecchiature in dotazione del laboratorio.
- l. Non depositare zaini nel laboratorio di fisica.
- m. Prestare particolare attenzione agli armadi con vetrine.

Art. 6 - Regolamento delle palestre

1. Le palestre sono un bene comune a disposizione degli studenti, dei docenti, del personale della scuola e, pertanto, richiede uniformità di comportamento affinché possa essere frequentato proficuamente da tutti coloro che intendono farne uso.
2. Si elencano di seguito alcune norme comportamentali.
 - a. Gli studenti devono indossare la tenuta sportiva, indicata dall'insegnante, solo durante la lezione SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE o durante gli allenamenti del gruppo sportivo.
 - b. Al termine delle attività tutti gli studenti devono procedere al cambio dell'abbigliamento per ovvi motivi igienici.
 - c. In palestra si entra esclusivamente muniti di scarpe da ginnastica pulite.
 - d. Le scarpe usate negli spazi esterni, se particolarmente sporche o bagnate, devono essere tolte prima di entrare nei corridoi di pertinenza degli spogliatoi e delle palestre.
 - e. Il cambio dell'abbigliamento deve essere effettuato nei locali adibiti a tale scopo e svolgersi nel minor tempo possibile, sia all'inizio sia al termine della lezione.
 - f. Ogni studente deve recarsi in palestra con tutto l'occorrente previsto per lo svolgimento delle lezioni. Gli studenti che non sono muniti della tenuta sportiva possono essere segnalati dagli insegnanti alle famiglie. Ripetute dimenticanze influiscono sulla valutazione finale.
 - g. Il personale scolastico non recapita eventuale materiale scolastico dimenticato a casa dagli allievi, salvo autorizzazione del Dirigente scolastico o suo sostituto.

- h. Ogni spostamento dall'aula per recarsi in palestra e viceversa deve essere effettuato in modo autonomo dal gruppo classe, che deve restare unito.
 - i. Tutte le classi devono utilizzare le scale più vicine alle palestre e spostarsi in modo ordinato e silenzioso per non disturbare l'attività didattica.
 - j. Gli studenti possono accedere alla palestra appena effettuato il cambio ma non devono utilizzare alcun attrezzo se non sono stati autorizzati dall'insegnante.
 - k. Nessun studente può recarsi negli spazi esterni della scuola senza essere stato autorizzato dall'insegnante.
 - l. Le attrezzature ginniche, vanno rispettate e utilizzate in modo corretto per non recare danno a se stessi e ai compagni.
 - m. Tutti gli attrezzi usati durante le ore di lezione o di gioco devono essere rimessi ordinatamente al loro posto.
 - n. Per utilizzare gli attrezzi, compresi i palloni, si deve avere l'autorizzazione dell'insegnante.
 - o. Tutti gli studenti che svolgono le lezioni di Scienze Motorie nella mattinata o che sono impegnati negli allenamenti del Gruppo Sportivo sono ritenuti responsabili dell'ordine e della pulizia delle palestre, delle gradinate, dei corridoi, dei servizi igienici e degli spogliatoi utilizzati durante le attività.
 - p. Ripetute violazioni, anche a carico di tutta la classe o parte di essa (spogliatoio maschile/femminile), influiscono sulla valutazione della condotta.
3. È fatto obbligo alle famiglie di segnalare all'insegnante o al Coordinatore o al Dirigente Scolastico eventuali patologie dello studente (allergie, asma, diabete, problemi ortopedici, ecc.). Tali informazioni restano strettamente riservate.
4. Chi, per motivi di salute, non può svolgere durante una o più lezioni, le attività ginniche, deve presentare una giustificazione scritta dei genitori.
5. Per chiedere l'esonero totale o parziale per un periodo prolungato (oltre i 15 giorni) o per l'intero anno scolastico è necessario presentare il certificato medico vidimato dall'ULSS e il modulo della scuola compilato e firmato dai genitori.
6. Come previsto dalla normativa vigente l'esonero dall'attività sportiva non dispensa dalla frequenza delle lezioni che resta obbligatoria, né dalla valutazione (scritta/orale).

7. L'allievo che subisce un infortunio, anche di lieve entità, durante le lezioni di scienze motorie o durante l'attività sportiva dell'Istituto, deve avvertire subito gli insegnanti e la segreteria didattica. Quest'ultima provvederà alla denuncia all'INAIL e all'assicurazione. La famiglia dello studente sostiene le spese necessarie per le cure, che saranno rimborsate dalla società assicuratrice dietro presentazione da parte dell'interessato delle relative attestazioni. Non vengono prese in considerazione dichiarazioni di infortunio comunicate tardivamente al docente.
8. Gli insegnanti si fanno carico di segnalare alla famiglia, al Consiglio di Classe o al Dirigente Scolastico gli studenti che contravvengono abitualmente o gravemente al regolamento.

Sezione VI

Regolamento degli Organi collegiali

Per tutto ciò che non è esplicitamente indicato nel presente regolamento di riferimento alla normativa vigente sugli organi collegiali e allo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 1 Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi collegiali

1. La convocazione degli organi collegiali viene disposta con un congruo preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi d'urgenza.
2. Ciascuno degli organi collegiali programma le attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse.

Art. 2 Consiglio di classe

1. Le riunioni dei Consigli di classe possono svolgersi in videoconferenza su iniziativa del Dirigente scolastico o del Presidente nominato dal DS.
2. Salvo impedimenti di ordine o salute pubblica adottati dalla competente autorità, per le riunioni plenarie, ogni rappresentante dei genitori o degli studenti può opporsi alla riunione in videoconferenza.
3. I rappresentanti di studenti e genitori devono disporre di credenziali personali di accesso al sistema di videoconferenza, fornite dall'Istituto.
4. Il Consiglio si riunisce comunque in presenza, quando ne viene fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. Nel caso di riunioni in presenza, il Dirigente scolastico o il suo delegato a presiedere il Consiglio, può autorizzare la partecipazione in videoconferenza di singoli componenti del Collegio che gliene facciano richiesta, anche via email.
6. Delle modalità di svolgimento del Consiglio in tutto o in parte in videoconferenza e delle modalità di votazione viene dato atto nel verbale del Consiglio.
7. E' valida la convocazione del Consiglio trasmessa per posta elettronica ordinaria sulle caselle di posta fornite dall'Istituto ai singoli componenti.
8. Il verbale e la documentazione allegata vengono messi a disposizione per via telematica a tutti i docenti componenti del Consiglio e, per la parte di loro competenza, dei rappresentanti di genitori e studenti.
9. Nella convocazione del Consiglio di Classe deve essere indicato chiaramente se si tratta di riunione in videoconferenza o in presenza.
10. Nella convocazione, o in atto successivo, devono essere fornite le indicazioni per l'accesso alla riunione in videoconferenza.
11. Per la partecipazione alle riunioni in videoconferenza, su richiesta e nei limiti delle disponibilità, l'Istituto mette a disposizione dei docenti richiedenti, gli strumenti per la partecipazione alla videoconferenza, anche presso le sedi dell'Istituzione scolastica. E' cura del docente interessato apprendere in tempo utile le modalità di utilizzo dell'hardware e del software resi disponibili dall'Istituzione e necessari per la partecipazione alla videoconferenza.
12. Le sedute per l'irrogazione di sanzioni disciplinari si possono svolgere in videoconferenza solo dove questa modalità possa facilitare la partecipazione dello studente sottoposto a procedimento e dei suoi genitori e sia da loro

esplicitamente richiesta, anche via email.

Art. 3 Collegio dei docenti

1. Il Collegio docenti si riunisce ogni qualvolta il Preside ne ravvisi la necessità, o quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta e in ogni caso almeno una volta per quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con le lezioni. Esso funziona secondo la vigente normativa.
2. Il regolamento del Collegio dei docenti è di competenza del Collegio medesimo. Per completezza, di seguito viene riportato il regolamento per le riunioni in videoconferenza approvato nella seduta del Collegio del 30 giugno 2020:
 1. *Il Collegio dei docenti si può riunire in videoconferenza, su decisione del Dirigente scolastico con l'utilizzo di sistemi di connessione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti gestiti dall'Istituto.*
 2. *Il Collegio si riunisce comunque in presenza, quando ne viene fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti tre giorni prima della data fissata per la seduta.*
 3. *Nel caso di riunioni in presenza, il Presidente può autorizzare la partecipazione in videoconferenza di singoli componenti del Collegio che gliene facciano richiesta anche per le vie brevi.*
 4. *Delle modalità di svolgimento del Consiglio in tutto o in parte in videoconferenza e delle modalità di votazione viene dato atto nel verbale del Consiglio.*
 5. *E' valida la convocazione del Collegio trasmessa per posta elettronica ordinaria sulle caselle di posta fornite dall'Istituto ai singoli componenti.*
 6. *Il verbale e la documentazione allegata vengono messi a disposizione per via telematica a tutti componenti del Collegio.*
 7. *Le riunioni delle articolazioni del Collegio (dipartimenti, commissioni, coordinamenti, etc), possono svolgersi in videoconferenza su iniziativa del Dirigente scolastico o del Coordinatore dell'articolazione, ove presente, con le modalità ed i limiti stabiliti per le riunioni plenarie.*
 8. *Nella convocazione dell'organo collegiale o della sua articolazione deve essere indicato esplicitamente se si tratta di riunione in videoconferenza o in presenza.*

9. Nella convocazione, o in atto successivo, devono essere fornite le indicazioni per l'accesso alla riunione in videoconferenza.

10. Per la partecipazione alle riunioni in videoconferenza, su richiesta e nei limiti delle disponibilità, l'Istituto mette a disposizione dei docenti richiedenti, gli strumenti per la partecipazione alla videoconferenza, anche presso le sedi dell'Istituzione scolastica. E' cura del docente interessato apprendere in tempo utile le modalità di utilizzo dell'hardware e del software resi disponibili dall'Istituzione e necessari per la partecipazione alla videoconferenza.

Art. 4 Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva

1. Utilizzo dei sistemi telematici e di videoconferenza:
 - a. Il Consiglio si può riunire in videoconferenza, su decisione del Presidente, con l'utilizzo di sistemi di connessione gestiti dall'Istituto che garantiscano l'identificazione dei partecipanti.
 - b. Nel caso di riunioni in presenza, il Presidente può autorizzare la partecipazione in videoconferenza di singoli componenti del Consiglio che gliene facciano richiesta anche per le vie brevi.
 - c. E' ammessa la presenza in videoconferenza del DSGA ogni qual volta venga richiesto per approfondire questioni di sua competenza.
 - d. Delle modalità di svolgimento del Consiglio in tutto o in parte in videoconferenza e delle modalità di votazione viene dato atto nel verbale del Consiglio.
 - e. E' valida la convocazione del Consiglio trasmessa per posta elettronica ordinaria sulle caselle di posta fornite dall'Istituto ai singoli componenti.
 - f. Il verbale viene messo a disposizione per via telematica a tutti i componenti del Consiglio.
 - g. Il presidente può consentire la partecipazione al Consiglio, in presenza o in videoconferenza, dei rappresentanti degli Enti locali o delle Associazioni al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali operanti nelle comunità stesse.
2. Per quanto non stabilito nel presente regolamento il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva funzionano secondo la vigente normativa.

Art. 5 Assemblee degli studenti e dei genitori

1. Assemblee di classe degli studenti:
 - a. É consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese nel limite di due ore.
 - b. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

- c. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.
 - d. A richiesta delle studentesse e degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
 - e. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
 - f. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al dirigente scolastico o suo delegato almeno cinque giorni prima della data fissata.
 - g. Le richieste di assemblea devono contenere l'indicazione dell'O.d.G. da trattare.
 - h. All'assemblea di classe possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
 - i. Gli insegnanti, nelle cui ore si svolgono le assemblee sono tenuti alla sorveglianza.
2. Assemblee di Istituto:
- a. È consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto nel limite delle ore di lezione di una giornata.
 - b. L'assemblea non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.
 - c. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.
 - d. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dalle studentesse e dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico e la richiesta deve essere fatta con congruo anticipo.
 - e. A richiesta delle studentesse e degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
 - f. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
 - g. All'assemblea di istituto assistono, oltre al Dirigente scolastico o suo delegato, le/i docenti incaricati dal DS della sorveglianza.
 - h. L'assemblea di istituto può darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
 - i. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

- j. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente scolastico, con un preavviso non inferiore a 15 giorni.
 - k. Il Dirigente scolastico ha potere d'intervento in caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
 - l. Gli studenti che non partecipano all'assemblea devono presentare regolare giustificazione dell'assenza il giorno dopo.
 - m. Gli insegnanti, in coincidenza di assemblee, sono tenuti e rimanere nell'Istituto secondo il proprio orario di servizio, salvo diversi accordi con il Dirigente.
3. Assemblee dei genitori delle studentesse e degli studenti:
- a. I genitori degli studenti hanno diritto di assemblea nell'Istituto.
 - b. L'assemblea può articolarsi in assemblea generale o assemblea di classe, fuori orario delle lezioni, previa autorizzazione del Dirigente scolastico.
 - c. Su autorizzazione del Dirigente scolastico, ai genitori vengono messi a disposizione gratuitamente i necessari locali per riunioni, dibattiti, conferenze e per qualsiasi altra attività rientrante nello spirito della normativa.
 - d. I rappresentanti dei genitori, nei Consigli di Classe, possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto.
 - e. La data e l'ora dello svolgimento delle assemblee devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente scolastico.
 - f. L'assemblea di classe è convocata su richiesta di uno dei genitori eletti nei Consigli di classe.
 - g. L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta di uno dei seguenti:
 - i. Presidente dell'assemblea ove sia stato eletto;
 - ii. Presidente del Consiglio d'Istituto;
 - iii. Maggioranza del comitato di cui alla lettera d);
 - iv. Più di duecento genitori
 - h. Il Dirigente scolastico autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne danno comunicazione rendendo noto anche l'ordine del giorno, attraverso la segreteria dell'Istituto o in proprio tramite la casella di posta fornita dall'Istituto a tutti i genitori.
 - i. L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni.
 - j. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

- k. All'assemblea di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e gli insegnanti, rispettivamente della classe o dell'Istituto.
- l. L'Istituto mette a disposizione gli ambienti digitali per lo svolgimento delle assemblee in videoconferenza.
- m. I promotori sono responsabili del rispetto dell'O.d.G. e dei locali o degli ambienti digitali, dando immediata segnalazione al personale in servizio di eventuali violazioni.

Art. 6 Affissione e pubblicazione di comunicazioni

- 1. Gli Organi collegiali eletti e le rispettive componenti si servono degli appositi spazi loro destinati per affiggere le comunicazioni e gli avvisi delle rispettive attività.
- 2. L'affissione è fatta negli appositi Albi degli studenti, degli insegnanti e del personale non docente, previa autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo collaboratore.
- 3. L'affissione è consentita per tutte le componenti della scuola, nella loro specifica attività scolastica.
- 4. Le affissioni a carattere sindacale vengono regolate da appositi accordi in sede di contrattazione integrativa d'istituto.

Sezione VII

Regolamento dei contributi e delle agevolazioni economiche

Art. 1 - Condizioni di accesso

- 1) Il Dirigente scolastico può autorizzare, a domanda, la concessione di benefici economici agli studenti se ricorrono le seguenti condizioni (riferimento art. 34 Cost.):
 - a) I.S.E.E. dell'anno solare precedente non superiore a 9.000,00 Euro oppure dimostrino con adeguata documentazione, valutata da parte del DS, uno stato di difficoltà economica verificatosi successivamente alla determinazione dell'I.S.E.E.;
 - b) media dei voti dell'ultima pagella disponibile non inferiore a otto e singoli voti non inferiori al sette;

Il limite massimo riconoscibile ad ogni singolo studente non può superare i 999,00 Euro nell'intera carriera scolastica presso l'Istituto.

Art. 2 - Certificazioni

- 1) Per le certificazioni il contributo può arrivare al:
 - a) 100% se hanno conseguito nella materia oggetto di certificazione un voto non inferiore a 9 nell'ultima pagella disponibile
 - b) 80% se hanno conseguito nella materia oggetto di certificazione un voto non inferiore a 8 nell'ultima pagella disponibile.
- 2) Se la certificazione può riguardare più materie, il DS sceglie quella più affine.
- 3) Le certificazioni devono essere riconosciute dalle normative italiane o internazionali o essere ampiamente diffuse.

Art. 3 - Uscite didattiche e viaggi d'istruzione

- 1) Per studenti che soddisfano le condizioni dell'art. 1 c.1 lettera b), il contributo può arrivare al:
 - a) 100% con parere unanime del Consiglio di classe con la presenza dei soli docenti, votazione media di otto virgola cinque e singoli voti non inferiori a otto nell'ultima pagella disponibile
 - b) 80% con parere unanime del Consiglio di classe con la presenza dei soli docenti, votazione media di otto virgola cinque e singoli voti non inferiori a sette nell'ultima pagella disponibile
 - c) 50% con parere unanime del Consiglio di classe con la presenza dei soli docenti, votazione media di otto e singoli voti non inferiori a sette nell'ultima pagella disponibile
- 2) Per cifre inferiori a 200,00€ il parere del Consiglio di classe può essere sostituito da quello del docente Coordinatore di classe

- 3) Il parere del Consiglio di classe o del Coordinatore può essere raccolto anche per via telematica, per esempio con scambio di e-mail

Art. 4 - Attività organizzate dalla scuola

- 1) Per le attività organizzate dalla scuola che prevedono contributi economici da parte dei partecipanti, gli studenti che, oltre alle condizioni dell'art. 1 c.1 lettera b), il contributo può arrivare al:
 - a) 100% con parere favorevole del docente Coordinatore di classe, votazione media di otto virgola cinque e singoli voti non inferiori a otto nell'ultima pagella disponibile
 - b) 80% con parere favorevole del Coordinatore, votazione media di otto virgola cinque e singoli voti non inferiori a sette nell'ultima pagella disponibile
 - c) 50% con votazione media di otto e singoli voti non inferiori a sette nell'ultima pagella disponibile.
- 2) Il parere del Coordinatore può essere raccolto anche per via telematica, per esempio con scambio di e-mail.

Art. 5 - Acquisto di libri di testo e ausili didattici

- 1) L'Istituto può concedere in comodato d'uso, a domanda, libri di testo e sussidi didattici di cui dispone;
- 2) la domanda deve essere presentata con le modalità e i tempi stabiliti da apposita circolare emanata dal DS;
- 3) le domande pervenute vengono graduate sulla base dell'I.S.E.E. presentato
- 4) le domande prive di I.S.E.E. vengono inserite in coda alla graduatoria in ordine di arrivo
- 5) le domande vengono accolte nei limiti della disponibilità di libri di testo o di sussidi disponibili
- 6) i libri e i sussidi devono essere riconsegnati in buono stato e, in caso di ammaloramenti o smarrimento deve essere risarcito all'Istituto il prezzo di copertina o il valore stimato dal DS, comunque non superiore al prezzo di acquisto o riacquisto del bene
- 7) nel caso di libri di testo il beneficiario può chiedere di trattenerli pagando il prezzo di copertina

- 8) il DS può concedere l'uso di libri di testo o ausili didattici ad un intero gruppo classe o gruppo lingue, nei limiti delle risorse disponibili.

Appendice A

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 249 e s.m.e i.

Il testo aggiornato a cura del Portale Normattiva.it è reperibile seguendo il collegamento:

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-24:249!vig=

Appendice B

Patto educativo di corresponsabilità

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007, n. 235

Il Patto di corresponsabilità è finalizzato a definire i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le

finalità dell'offerta formativa (P.T.O.F) e per guidare gli studenti al successo scolastico. Il seguente Patto di corresponsabilità, redatto in base alla normativa vigente (DPR 249 del 24/6/1998, DPR 235 del 21/11/07, D.M.16 del 5/2/2007, D.M. 30 del 15/3/2007), è parte integrante del P.T.O.F. ed è reso pubblico anche sul sito dello stesso Istituto.

La scuola

- 1) L'I.I.S. Copernico - Pasoli si fonda sui valori della Costituzione e i principi stabiliti dall'ordinamento giuridico e impronta le sua attività per raggiungere gli obiettivi indicati nel PTOF:
 - a) la formazione della persona e del cittadino attraverso lo sviluppo di capacità critiche che mettano il giovane in grado di leggere ed interpretare la realtà in modo autonomo e consapevole;
 - b) l'innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;
 - c) la valorizzazione dello sforzo di ciascuna componente scolastica;
- 2) **I docenti si impegnano a:**
 - a) realizzare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto di tutti;
 - b) favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
 - c) incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
 - d) lavorare in maniera collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi del Consiglio di Classe e con l'intero corpo Docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei Docenti;
 - e) informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti;
 - f) informare gli studenti degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione, delle attività curricolari ed extra-curricolari;
 - g) essere rigorosi e precisi nell'informazione alle famiglie e a verificare l'avvenuta comunicazione;

- h) esplicitare i criteri per valutazione delle verifiche;
 - i) comunicare a studentesse e studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche;
 - j) essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne delle programmazioni e dei verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola;
 - k) essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell'intervallo anche al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di bullismo e cyberbullismo e assicurare il rispetto delle misure di sicurezza;
 - l) pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno e l'utilizzo, se e quando necessario, degli strumenti telematici di comunicazione;
 - m) informare sulle opportunità e i rischi della rete per un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
 - n) realizzare all'interno di ogni consiglio di classe azioni finalizzate a sviluppare consapevolezza sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed eventualmente attivare percorsi formativi di peer educator;
 - o) rispettare gli obblighi derivanti dal testo relativo all'integrazione al Regolamento d'Istituto e l'Addendum al Regolamento disciplinare degli studenti (Policy) per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
 - p) incentivare azioni volte a sensibilizzare comportamenti inclusivi e di rispetto della legalità e dell'ambiente.
- 3) Gli studenti si impegnano a:**
- a) attivarsi per conoscere gli obiettivi educativi e didattici, i tempi e le modalità di attuazione, le attività curricolari ed extra-curricolari;
 - b) rispettare i compagni, tutto il personale della scuola, le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
 - c) rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
 - d) conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e il documento integrativo allo stesso per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
 - e) conoscere e rispettare quanto previsto nell'Addendum al Regolamento disciplinare per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
 - f) rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa e dalle disposizioni interne della scuola;
 - g) partecipare al lavoro scolastico individuale e di gruppo in presenza o nella didattica a distanza;
 - h) svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;

- i) essere puntuali e rigorosi nella consegna delle comunicazioni scritte alla famiglia;
 - j) favorire la comunicazione scuola/famiglia attraverso l'uso puntuale del libretto personale;
 - k) rispettare i tempi e i modi delle verifiche previste dai docenti;
 - l) essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità, in presenza o durante la didattica a distanza;
 - m) non utilizzare il telefono cellulare e altri apparecchi elettronici durante le lezioni o durante le attività, se non per finalità' didattiche e previa autorizzazione del docente;
 - n) non acquisire mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici immagini, filmati, registrazioni vocali, se non per finalità' didattiche, previo consenso del docente e degli interessati;
 - o) non divulgare eventuale materiale visivo e sonoro acquisito all'interno dell'Istituto o durante le attività della didattica a distanza, e ad utilizzarlo esclusivamente per fini di studio o documentazione e comunque nel rispetto della riservatezza di tutti;
 - p) utilizzare correttamente gli strumenti di comunicazione e gli ambienti digitali messi a disposizione dalla scuola.
 - q) lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente;
 - r) chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità ed uno per volta;
 - s) non utilizzare i distributori di bevande e snack durante gli spostamenti interni e al cambio dell'ora.
- 4) genitori si impegnano a:**
- a) conoscere l'Offerta formativa della scuola e favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate in presenza o tramite la didattica a distanza;
 - b) conoscere il Regolamento di istituto, l'integrazione al Regolamento d'Istituto per prevenire e contrastare il bullismo e cyberbullismo e l'Addendum al Regolamento disciplinare ("Policy");
 - c) collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte ed osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, Consigli di Classe e colloqui con gli insegnanti;
 - d) controllare sul libretto e sul registro elettronico le comunicazioni della scuola, le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti;
 - e) informare il Dirigente Scolastico e i coordinatori di Classe di eventuali problemi personali dei propri figli che possano avere influenza sulle attività della scuola;

- f) segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
 - g) partecipare attivamente alle azioni di formazione / informazione istituite dalla scuola sui comportamenti sintomatici del bullismo e cyberbullismo e sull'uso corretto delle tecnologie digitali;
 - h) Rispondere direttamente (anche economicamente) in caso di danni provocati dai propri figli ad altri studenti o a strutture della scuola;
 - i) vigilare sull'uso delle tecnologie dei propri figli a scuola e a casa;
 - j) utilizzare correttamente gli strumenti di comunicazione e gli ambienti digitali messi a disposizione dalla scuola.
- 5) Il personale non docente si impegna, ciascuno per il proprio ruolo a:**
- a) essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato e definito dal contratto di lavoro e dalle disposizioni interne della scuola;
 - b) favorire un clima di rispetto e collaborazione all'interno della scuola;
 - c) conoscere l'Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;
 - d) garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
 - e) per i Collaboratori scolastici, vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni e in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
 - f) vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza;
 - g) sollecitare ad entrare nelle aule alunni che sostano nei corridoi, negli uffici o negli spazi comuni senza giustificato motivo;
 - h) vigilare sul rispetto delle norme in materia e favorire i comportamenti rispettosi dell'ambiente e della legalità;
 - i) segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
 - j) segnalare al Dirigente Scolastico il verificarsi di eventuali atteggiamenti particolarmente aggressivi tra studenti e/o atti di bullismo e cyberbullismo;

Appendice C

Documento tecnico: allegato al regolamento del laboratorio di scienze

Sez. 1 - Norme elementari per la prevenzione degli infortuni

1. Comportamento in laboratorio:

- a. É proibito agli studenti accedere al laboratorio in assenza degli insegnanti;
- b. In laboratorio sono assolutamente proibiti scherzi di qualsiasi genere e comportamenti potenzialmente pericolosi;
- c. In laboratorio è assolutamente vietato bere e mangiare;
- d. Nei laboratori e nei corridoi adiacenti non si deve correre, né aprire o chiudere violentemente le porte;
- e. Agli studenti sono proibiti tutti gli esperimenti non autorizzati o che non siano stati espressamente descritti e illustrati dall'insegnante;
- f. Non sedersi o sdraiarsi mai sui banchi di lavoro;
- g. I pavimenti ed i passaggi tra i banchi e verso le porte, le porte stesse, i corridoi e tutte le vie di fuga devono essere sempre tenuti sgombri, i cassetti e gli armadietti dei banchi devono essere tenuti chiusi (borse, libri abiti ombrelli ecc. devono essere lasciati negli appositi spazi al di fuori dal laboratorio);
- h. Per quanto possibile in laboratorio non devono essere presenti sedie e sgabelli;
- i. In laboratorio non si può accedere senza camice;
- j. Gli studenti devono sempre avere, nelle ore di laboratorio, gli occhiali e i guanti di sicurezza messi a loro disposizione dalla scuola, i quali devono essere usati e conservati con le opportune precauzioni perché siano sempre efficienti e funzionali;
- k. Gli studenti devono utilizzare tutti i necessari mezzi di protezione individuale e collettivi indicati dall'insegnante per la specifica esercitazione;
- l. Gli studenti devono indossare, ove possibile, occhiali da vista anziché lenti a contatto;

- m. I capelli lunghi devono essere tenuti raccolti e gli abiti devono essere ben allacciati;
- n. I laboratori chimici ed i banchi di lavoro devono essere sempre ordinati e puliti, per diminuire il rischio di incidenti;
- o. Usare gli appositi contenitori per smaltire gli oggetti di vetro rotti;
- p. Non gettare mai prodotti chimici negli scarichi dei lavelli, ma differenziarli opportunamente per tipologia chimica (es. solventi organici, solventi clorurati, ecc.);
- q. Adottare in modo tassativo la raccolta differenziata di carta, vetro e plastica;
- r. Segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ogni incidente che si verifica, anche se di lieve entità e se non ha comportato infortuni;
- s. Il mancato rispetto di queste norme comporta anche responsabilità disciplinare a carico dei docenti responsabili della classe.

Sez. 2 - Norme elementari per l'uso e manipolazione delle sostanze e preparati

1. Tutte le sostanze e preparati utilizzati nei laboratori devono essere accuratamente etichettati con etichette riportanti tutte le indicazioni obbligatorie per legge (simboli di rischio, frasi di rischio e consigli di prudenza ecc.);
2. Tutte le sostanze e preparati utilizzati nei laboratori devono essere corredate di una apposita scheda di sicurezza conservata in un luogo apposito, noto ed accessibile a tutto il personale del laboratorio. (nessuno deve asportare le schede di sicurezza se non per una breve consultazione);
3. Prima di iniziare una nuova esercitazione leggere sempre attentamente le etichette e le schede di sicurezza dei prodotti che si devono usare durante l'esercitazione e seguire le indicazioni d'uso ed i consigli di prudenza (non usare mai il contenuto di confezioni prive di etichetta o che non siano etichettate opportunamente);
4. Chiudere sempre bene i contenitori dei prodotti dopo l'uso;
5. Anche i campioni utilizzati per la analisi didattiche devono essere tenute ben chiusi, accuratamente etichettati con il nome della sostanza;
6. Non assaggiare mai una qualsiasi sostanza in laboratorio, anche quelle apparentemente innocue;
7. Non aspirare i liquidi con la bocca, usare pipette a stantuffo, pro pipette, dosatori ecc. (specie per le sostanze pericolose);
8. Evitare sempre il contatto di qualunque sostanza chimica con la pelle; in caso di contatto accidentale lavare subito con abbondante acqua e avvisare gli

- insegnanti; in caso di lesioni segnalare immediatamente l'incidente perché il docente effettui immediatamente la chiamata di intervento al 118;
9. Prestare particolare cura nel preparare ed usare sempre i quantitativi minimi necessari di sostanze e preparati, per evitare sprechi, rischi maggiori per chi lavora, inquinamento all'ambiente.
 10. Evitare di rimettere nel contenitore originale la quantità di prodotto prelevato in eccesso;
 11. Evitare di mescolare fra di loro in modo casuale sostanze diverse;
 12. Usare sempre le sostanze pericolose sotto cappa chimica con sufficiente aspirazione, accertandosi dell'idoneità della stessa all'uso e accertandosi che la cappa sia in funzione e opportunamente chiusa;
 13. Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale adeguati;
 14. Durante il riscaldamento non dirigere l'apertura delle provette verso se stessi o verso la persona vicina;
 15. Non usare mai fiamme libere in presenza di sostanze infiammabili;
 16. Se si utilizzano sostanze esplosive, devono essere impiegate solo in luoghi provvisti di protezione adeguata (schermi ecc.);
 17. Le superfici dei banchi o dei pavimenti su cui siano cadute eventuali sostanze chimiche devono essere bonificate ed asciugate subito (avvisare sempre gli Assistenti Tecnici);
 18. Gli acidi versati si possono neutralizzare con bicarbonato di sodio (NaHCO_3), gli alcali con acido cloridrico diluito (HCl 5%);
 19. Se vengono versate sostanze infiammabili (solventi organici), spegnere immediatamente le fiamme libere e staccare la corrente;
 20. Non versare materiali infiammabili nei cestini porta rifiuti;
 21. Prima di eliminare i prodotti al termine delle esercitazioni informarsi sempre sulle modalità di recupero o smaltimento più opportune al fine di evitare rischi e danni a sé, ai compagni e all'ambiente;
 22. I contenitori vuoti dei reagenti devono essere bonificati prima di essere smaltiti;

Sez. 3 - Norme elementari per l'uso di apparecchiature ed attrezzature:

1. Usare con cura le attrezzature e le apparecchiature seguendo le indicazioni delle Ditte fornitrici;
2. Non cercare di fare funzionare apparecchiature che non si conoscono;
3. Non toccare con le mani bagnate apparecchi elettrici sotto tensione;
4. Nel caso si verificano versamenti di acqua sul banco di lavoro o sul pavimento, isolare l'alimentazione elettrica del bancone o della zona allagata;

5. Leggere e rispettare sempre le indicazioni dei cartelli di segnalazione e informazione posti sulle attrezzature e strumentazioni dei laboratori;
6. In caso di cattivo funzionamento o di guasto chiamare subito l'Assistente Tecnico evitando qualsiasi intervento o tentativo di riparazione;
7. Alla fine di ogni esercitazione provvedere a spegnere (o a fare spegnere dal personale del laboratorio, nel caso che non se ne conosca perfettamente il funzionamento, pulire e riporre tutte le apparecchiature che sono state utilizzate;
8. Salvo autorizzazione del docente, non è consentito lasciare il posto di lavoro lasciando in funzione apparecchiature o strumentazioni elettriche, apparecchiature riscaldate con fiamme a gas;
9. Non manomettere le attrezzature e le apparecchiature di soccorso;
10. Usare con attenzione la vetreria calda (utilizzare appositi guanti anticalore e/o pinze);
11. Prestare particolare attenzione all'apertura di contenitori in vetro, rivolgendosi, se necessario al personale del laboratorio;
12. Nel caso di giunti smerigliati bloccati si consiglia di lasciarli a bagno in acqua calda;
13. Non appoggiare recipienti, bottiglie o apparecchi vicini al bordo del banco di lavoro;
14. Non usare vetreria da laboratorio (becher) per bere;
15. Non tenere in tasca forbici, tubi di vetro o altri oggetti taglienti o appuntiti;
16. Quando si deve infilare un tubo di vetro in un tubo di gomma o in un tappo, proteggersi le mani con guanti adatti resistenti alla perforazione e al taglio;
17. Apparecchiature in vetro complesse devono essere smontate prima di essere trasportate e devono essere rimontate nella posizione di destinazione. Tale operazione deve essere svolta dal personale tecnico;

Sez. 4 - Programmazione delle esercitazioni di laboratorio

1. Tutte le attività didattiche dei laboratori devono essere opportunamente programmate e pianificate con anticipo sufficiente alla necessaria predisposizione di prodotti ed apparecchiature, in condizioni di massima sicurezza;
2. Tutte le attività didattiche dei laboratori devono essere opportunamente programmate e pianificate con anticipo sufficiente alla necessaria predisposizione di prodotti ed apparecchiature, in condizioni di massima sicurezza;

3. Gli studenti devono essere informati in modo preciso delle operazioni da compiere con particolare riferimento a quelle che possono comportare un rischio;
4. Devono essere programmate e rese note agli studenti le procedure di sicurezza da rispettare e le modalità di smaltimento dei reflui dell'esercitazione;
5. Quando si danno indicazioni agli studenti ed ai collaboratori per la preparazione dei reagenti, calcolare con esattezza le quantità richieste dalle metodiche adottate, per consentire la preparazione delle quantità minime necessarie, tenendo conto del numero di studenti e delle classi interessate, e della stabilità dei reattivi;
6. Quando vengono eseguite da più classi, nello stesso laboratorio, esercitazioni simili, gli insegnanti provvedono a concordare le metodiche di lavoro, le caratteristiche e concentrazioni dei reagenti impiegati per ridurre ed ottimizzare il consumo di reattivi ed il loro recupero, ridurre i rischi per chi lavora, e l'inquinamento all'ambiente.

Sez. 5 - Registrazione degli incidenti e degli infortuni

1. Ogni incidente, anche quelli che non provocano conseguenze per la salute, deve essere segnalato al Responsabile della Sicurezza e al Responsabile di laboratorio mediante gli appositi moduli disponibili in allegato per potere servire come base di dati per la prevenzione di possibili infortuni futuri;
2. La compilazione del rapporto di incidente viene affidata al personale docente presente che ha assistito o ne ha raccolto le prime testimonianze;
3. Il Responsabile del laboratorio dà informazione al DS dell'incidente e utilizza le indicazioni del modulo per elaborare delle procedure da adottare per migliorare le condizioni di sicurezza;

Sez. 6 - NORME PARTICOLARI

1. *Immagazzinamento e trasporto di prodotti e materiali:*

- a. I prodotti e preparati devono essere riposti negli appositi armadi o sulle apposite scaffalature, divisi per categoria di rischio, evitando in particolare la vicinanza di prodotti incompatibili (comburenti separati dagli infiammabili, acidi separati dagli alcali ecc.: per informazioni specifiche sulle condizioni di stoccaggio e le incompatibilità con altri reagenti deve essere consultata la scheda di sicurezza in particolare al

- punto n. 7 “Manipolazione e stoccaggio” e al punto n 10 “Stabilità e reattività”);
- b. I solventi ed i prodotti infiammabili devono essere custoditi in armadi metallici muniti di fori di aerazione o impianto di aspirazione e di bacino di contenimento, e non devono superare i 5 litri per laboratorio;
 - c. I prodotti tossici, e quelli nocivi devono essere custoditi in appositi armadi metallici aspirati;
 - d. Gli acidi concentrati vanno conservati su scaffali muniti di bacinelle di contenimento in materiale resistente agli acidi e di capacità adeguata a contenere il reagente in caso di rottura accidentale;
 - e. I prodotti molto volatili, con temperatura di ebollizione prossima od inferiore alla temperatura ambiente e gli altri prodotti che devono essere conservati a temperature particolarmente basse (vedi indicazioni della scheda di sicurezza), devono essere conservati in appositi frigoriferi antideflagranti;
 - f. Deve essere garantita una buona ventilazione, naturale o forzata, dei locali di deposito, per garantire che non si raggiungano concentrazioni pericolose di gas o di vapori;
 - g. I depositi devono essere protetti dalle alte temperature estive con opportuni ombreggiamento o raffrescamento;
 - h. devono essere a portata di mano degli operatori i mezzi idonei per intervenire in caso di incidenti ipotizzabili (sostanze assorbenti per eventuali sversamenti, estinguenti adatti e Dispositivi di Protezione Individuale che garantiscano contro ogni eventuale rischio).

2. Trasporto:

- a. Le confezioni di prodotti, particolarmente i recipienti in vetro, non devono essere trasportate tenendole direttamente in mano, ma devono essere poste in contenitori che le proteggano ed evitino eventuali spandimenti in caso di rottura (è sufficiente effettuare il trasporto dentro secchi di plastica muniti di manico con un buono strato di materiale inerte sul fondo);
- b. Le confezioni di prodotti fra loro incompatibili non devono essere poste nello stesso contenitore o, meglio, devono essere trasportate in tempi diversi;
- c. Quando si debbono trasportare carichi di un certo peso, è necessario utilizzare gli appositi carrelli.

3. Lavori con solventi organici:

- a. E' necessario operare sotto cappa, in particolar modo quando si eseguono i travasi, in assenza di fiamme libere, ed utilizzando quantitativi il più possibile ridotti.

4. Sostanze ossidanti:

- a. Le operazioni che comportano l'impiego di sostanze ossidanti, (permanganato, bicromato, acqua ossigenata, acido perclorico, acido nitrico) devono essere eseguite sotto cappa e dietro ad uno schermo di protezione;
- b. L'operatore deve usare occhiali di sicurezza e guanti di protezione.

5. Sostanze esplosive e/o infiammabili ecc.:

- a. Maneggiare le sostanze solo in piccola quantità;
- b. Prima dell'uso leggere accuratamente le indicazioni specifiche della scheda di sicurezza e seguirle scrupolosamente;
- c. Evitare surriscaldamenti, la vicinanza di fiamme, la formazione di scintille, disporre robusti schermi di protezione attorno alle apparecchiature, usare guanti protettivi ed occhiali di sicurezza.

6. Dispositivi di protezione individuale:

- a. Il laboratorio deve essere dotato di tutti i D.P.I. Collettivi e dei Dispositivi di Emergenza che vengono ritenuti necessari, a seguito della valutazione dei rischi presenti nelle esercitazioni didattiche e nelle altre attività programmate;
- b. Tutti i D.P.I. e Collettivi ed i Dispositivi di Emergenza in uso nei laboratori devono essere adeguati ai rischi specifici e rispondenti alla Normativa Europea e alle specifiche normative tecniche;
- c. Qualora il docente si accerti che i D.P.I. e Collettivi non sono adeguati ai rischi specifici delle esercitazioni o attività che si stanno svolgendo, gli stessi devono essere sostituiti con altri idonei o si deve rinunciare alla esercitazione prevista;
- d. Chiunque accerti danni o guasti ai D.P. o di Emergenza in dotazione ai laboratori deve immediatamente segnalarlo al Responsabile del laboratorio;
- e. Qualora si faccia un uso molto saltuario, da parte di operatori diversi, di un D.P.I., si dota dello stesso il laboratorio, anziché il singolo operatore;
- f. I laboratori devono disporre almeno dei seguenti DPI:
 - i. indumenti di protezione contro i rischi chimici (camici)
 - ii. visiere e occhiali paraschizzi
 - iii. guanti di protezione per rischio chimico.

7. Primo soccorso:

a. Il laboratorio è fornito di una idonea cassetta di primo soccorso attrezzata per piccoli interventi

b. Contaminazione per contatto:

- i. Il contatto accidentale con sostanze chimiche può essere causato da rottura di contenitori con versamento sulla cute delle mani o sulle altre parti del corpo non protette da vestiario ed in particolare sul viso e sugli occhi;
- ii. Come evitare il rischio: Operazioni di travaso e/o di prelievo da reagentario devono essere eseguite con molta cautela ed attenzione, specialmente nel caso di operazioni di decantazione in soluzioni calde. In particolare, si deve fare molta attenzione durante l'esecuzione di saggi in provette con riscaldamento sulla fiamma in modo da evitare schizzi che possano colpire la cute o le mucose oculari;
- iii. Il prelievo di sostanze altamente corrosive e tossiche deve essere fatto sotto cappa e con la protezione dei guanti e indossando occhiali di sicurezza;
- iv. Le ustioni da sostanze a carattere basico sono in particolare modo dannose alla mucosa oculare.
- v. Le sostanze tossiche possono penetrare nell'organismo attraverso la via transcutanea, di conseguenza si deve evitare a che esse vengano a contatto con la pelle;
- vi. Nel caso che sul banco di lavoro si versino sostanze corrosive, irritanti e tossiche avvertire il personale di laboratorio per provvedere ad un immediato lavaggio del piano del banco.
- vii. **Primo intervento sugli infortunati**
 1. Le ustioni agli occhi si possono suddividere in ustioni da acidi, da basi, da sostanze organiche:
 - a. Quelle da basi (soda) sono di gran lunga più pericolose. Mentre infatti gli acidi non penetrano profondamente nel tessuto, per la formazione di una barriera proteica insolubile, gli alcali continuano a penetrare in profondità e richiedono quindi un lavaggio più prolungato;
 - b. In caso di intervento sugli occhi di un infortunato, i soccorritori devono provvedere a:
 - i. irrigare subito, delicatamente, con grandi quantità di acqua corrente per almeno 15' o

più se il dolore è molto forte o persistente, avendo cura di tenere le palpebre dell'infortunato ben aperte e facendogli muovere gli occhi. Infatti una conseguenza del contatto con un irritante è un forte spasmo che fa tenere le ciglia serrate. Il getto dell'acqua di lavaggio non deve essere troppo forte per non aggiungere ulteriori danni all'occhio lesa;

- ii. Non applicare mai unguenti senza il consiglio del medico in generale, comunque, si deve portare l'infortunato in una clinica oculistica, anche se l'ustione è di lieve entità, per eventuali controlli;

- 2. Le ustioni cutanee dovute a contatto di sostanze corrosive e/o irritanti, con la cute delle mani o di altre parti del corpo, richiedono che il soccorritore debba provvedere a:
 - a. identificare, se possibile, la sostanza contaminante
 - b. evitare di contaminare se stesso indossando guanti ed occhiali a tenuta
 - c. lavare abbondantemente con acqua corrente la parte contaminata per almeno 15 minuti
 - d. togliere tutti gli indumenti contaminati inclusi scarpe, orologio, anelli, etc.
 - e. lavare con acqua o acqua e sapone nel caso che la sostanza sia insolubile in acqua
 - f. non usare unguenti o creme senza il consiglio del medico
 - g. è comunque sempre consigliabile l'immediato ricovero in ospedale
 - h. Se nel contatto è stato interessato anche il vestiario, si dovrà procedere dopo l'allontanamento, al suo completo e profondo lavaggio con acqua e detersivo prima di poterlo di nuovo indossare. Sono noti casi di intossicazione per uso prolungato di vestiti esposti a gas e vapori aggressivi (irritanti o corrosivi).

c. Contaminazione per inalazione

- i. L'inalazione casuale di sostanze nocive può avvenire in seguito ad un incidente capace di provocare una notevole concentrazione ambientale di gas e/o vapori nell'immediata vicinanza del posto di lavoro. Ciò può succedere nel caso di mancato funzionamento della cappa di aspirazione, di una erronea operazione che mette a contatto sostanze incompatibili tra loro o, infine, per spillaggio o rottura di recipienti contenenti materiali volatili (solventi) o che reagiscono con l'umidità dell'aria dando luogo a prodotti volatili nocivi (es. cloruro di tionile che sviluppa HCl e SO₂).
- ii. **Primo intervento sugli infortunati**
 1. Nel caso di inalazione di gas o vapori nocivi con particolare riferimento a sostanze tossiche, gli interventi di primo soccorso devono essere mirati e variano a seconda della sostanza che è stata inalata. In attesa del medico i soccorritori devono tuttavia provvedere alle seguenti operazioni:
 - a. trasportare immediatamente l'infortunato all'aria aperta, avendo cura, in caso di intervento in luoghi inquinati da gas altamente tossici (Cl₂, H₂S, HCN, etc),
 - b. fare sdraiare l'infortunato con le gambe sollevate, allentargli colletto e cintura e coprirlo con una coperta
 - c. In caso di difficoltà respiratorie chiamare immediatamente il medico
 - d. nel caso di perdita di sensi, sdraiare l'infortunato sul dorso con la testa girata su un lato e chiamare immediatamente il medico
 - e. in caso di blocco respiratorio si ricorda che la respirazione artificiale deve essere fatta solo dagli addetti al pronto soccorso di Istituto opportunamente addestrati
 2. La maggior parte delle sostanze irritanti possono provocare un edema polmonare anche dopo un periodo di latenza di diverse ore. Occorre quindi tenere il paziente sotto osservazione continua per alcuni giorni.
 3. È assolutamente vietato entrare in luoghi confinati (piccoli locali, scantinati, etc.), dove si è verificata una

emissione di gas o vapori tossici o nocivi, senza indossare gli idonei mezzi personali di protezione e senza essere assicurati con cinture o corde rette all'esterno da altro personale del laboratorio.

d. Contaminazione per ingestione

- i. L'ingestione accidentale di sostanze nocive per la salute, siano esse sostanze aggressive (corrosive e/o irritanti) che tossiche, può considerarsi, in genere, un caso assolutamente fortuito, ma presenta una frequenza che si rileva quasi sempre più alta del prevedibile.
- ii. Nella maggioranza dei casi l'ingestione di sostanze aggressive o tossiche, generalmente liquide, è provocata dall'errata operazione di aspirazione con pipetta tramite la bocca. Questa operazione è sempre da evitare, in quanto risulta assolutamente necessario dotare la pipetta del propipetta disponibile in laboratorio. E' tassativamente proibito utilizzare i contenitori di bevande e/o alimenti quali recipienti per reagenti o materiali di laboratorio.
- iii. Come evitare il rischio
 1. Quando si debba prelevare un liquido tramite pipetta aspiratrice è buona norma utilizzare la propipetta e meglio ancora servirsi di pipette graduate con lo stantuffo a siringa.
 2. EVITARE sempre e comunque di consumare cibi e bevande in laboratorio.
- iv. **Primo intervento sugli infortunati**
 1. In caso di ingestione accidentale di una sostanza consultare immediatamente la scheda di sicurezza della sostanza ingerita. Chiamare immediatamente il personale sanitario preposto.
 2. In ogni caso, prestati i primi urgenti soccorsi, e ravvisatane la necessità, avvisare immediatamente il 118 al fine di garantire un'adeguata e pronta assistenza agli infortunati.